

**IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E  
CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 DI**

**MARCEGAGLIA HOLDING S.R.L.**

**PARTE GENERALE**

*Adottato dal CdA di MARCEGAGLIA HOLDING S.r.L.  
con Delibera del 13.01.2025*

## INDICE

ALLEGATI .....	4
DEFINIZIONI .....	5
PARTE GENERALE .....	10
SEZIONE I: QUADRO NORMATIVO .....	10
1.1 La disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, secondo la disciplina introdotta dal D.lgs. 231/2001 .....	10
1.2 I reati presupposti alla responsabilità degli enti <i>ex</i> D.lgs. n. 231/2001 .....	13
1.3 Il D.lgs. n. 231/2001 all'interno dei gruppi di imprese. Il Gruppo Marcegaglia .....	18
a) La commissione di un Reato .....	19
b) Il soggetto attivo .....	19
c) Interesse o vantaggio.....	20
1.3.1 MRC Holding ed il Gruppo Marcegaglia.....	21
1.4 Esenzione dalla responsabilità: il modello di organizzazione e di gestione .....	21
1.5 La difesa in giudizio dell'ente: i principi operativi e l'approccio applicativo .....	23
1.5.1 La rappresentanza dell'ente in giudizio: la risoluzione dei conflitti di interesse .....	23
1.6 Linee Guida di Confindustria .....	25
1.7 Principi consolidati per la redazione dei modelli organizzativi e l'attività dell'organismo di vigilanza e prospettive di revisione del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 .....	25
SEZIONE II: IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO.....	25
2.1 La scelta di MRC Holding di dotarsi del Modello previsto dal D.lgs. n. 231 / 2001 .....	25
2.1.1 Presentazione della Società.....	26
2.2 Finalità del Modello .....	26
2.3 Elementi fondamentali del Modello .....	27
2.4 Destinatari del Modello organizzativo .....	27
SEZIONE III. DIFFUSIONE DEL MODELLO E FORMAZIONE DEL PERSONALE.....	28
3.1 Azioni poste in essere da MRC Holding per la diffusione del proprio Modello .....	28
3.1.1 Informativa al Personale.....	28
SEZIONE IV. ORGANISMO DI VIGILANZA. STATUTO .....	29
4.1. Struttura e composizione dell'Organismo di Vigilanza .....	29

a) Autonomia e indipendenza .....	30
b) Professionalità .....	30
c) Continuità d'azione .....	31
d) Onorabilità .....	31
4.1.1 Nomina e durata in carica dell'Organismo di Vigilanza .....	32
4.1.2 Compiti assegnati ai Responsabili di funzione .....	32
4.2 Definizione dei compiti e dei poteri dell'Organismo di Vigilanza .....	33
4.2.1 Prerogative e risorse dell'OdV .....	36
4.3 Reporting dell'Organismo di Vigilanza .....	37
4.4 Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza .....	37
4.5 Regolamento dell'Organismo di Vigilanza .....	39
SEZIONE V. CANALI DI SEGNALAZIONE E PROTEZIONE DEL WHISTLEBLOWING .....	40
5.1 Protezione delle segnalazioni .....	40
a) Riservatezza .....	42
b) Garanzie procedurali .....	43
c) Obbligo di trasmissione delle segnalazioni all'OdV .....	43
5.1.1 Segnalazioni anonime .....	44
SEZIONE VI. SISTEMA DISCIPLINARE .....	44
6.1 Funzione del sistema disciplinare .....	44
6.2 Sistema sanzionatorio previsto per gli Amministratori .....	45
6.3 Sistema sanzionatorio previsto per i Sindaci .....	45
6.4 Sistema sanzionatorio previsto per Consulenti, collaboratori e partner .....	45
6.5 Sistema sanzionatorio in relazione alle attività rese con Contratto di Corporate Services o in generale con contratto di outsourcing .....	45
6.6 Sistema sanzionatorio previsto per l'OdV in tema di normativa sul <i>whistleblowing</i> .....	46

## **ALLEGATI**

- 1) Elenco Reati;**
- 2) Codice Etico;**
- 3) Visura societaria;**
- 4) Metodologia di Risk analysis;**
- 5) Tabella Risk Analysis della Società;**
- 6) Policy anticorruzione;**
- 7) Contratto di Corporate Services.**

## DEFINIZIONI

- “Autore del reato”: uno o più Destinatari del Modello che, rivestendo una determinata qualifica all’interno della Società, o comunque operando per conto di essa, commettono uno dei Reati;
- “Beneficiario”: MRC Holding quando usufruisce dei Servizi forniti dal Service Provider in forza del Contratto Corporate Services ovvero la società appartenente al Gruppo, allorché usufruisce dei Servizi forniti da MRC Holding;
- “Codice Ambiente o Testo Unico Ambiente”: D.lgs. n. 152 del 03 aprile 2006;
- “Codice Etico”: testo contenente i diritti ed i doveri morali di chi agisce per MRC Holding. Il testo definisce la responsabilità etico-sociale di tutti coloro che partecipano, a qualunque titolo, all’attività aziendale;
- “Collaboratori”: soggetti impegnati in MRC Holding per incarichi temporanei o per periodi limitati nel tempo;
- “Consulenti”: coloro che agiscono in nome e/o per conto di MRC Holding sulla base di un mandato o di altro rapporto di collaborazione, nonché quei soggetti esterni all’organizzazione aziendale che prestano attività di consulenza ed assistenza di ogni tipo nell’interesse di MRC Holding;
- “Contratto Corporate Service”: contratto di fornitura avente ad oggetto i Servizi con il quale il Service provider si impegna a garantire i Servizi nei confronti del Beneficiario, contenente, altresì, le clausole relative all’applicazione del Modello adottato dal Service Provider alle predette operazioni di fornitura dei Servizi;
- “Corporate Risorse Umane & Organizzazione”: soggetto responsabile delle risorse umane del Gruppo Marcegaglia;
- “Destinatari del Modello”: tutti i soggetti coinvolti nell’attività produttiva di MRC Holding, ivi inclusi tutti i dipendenti, il personale interno, il personale afferente ad altre società del gruppo, i collaboratori, anche non continuativi, e, in generale, gli *stakeholders*;
- “Dipendenti”: tutti i dipendenti di MRC Holding, compresi i dirigenti ed i collaboratori non occasionali;

- “D.lgs. 231/2001 o Decreto”: il decreto legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001 e successive modifiche;
- “D.lgs. 24/2023”: il decreto legislativo n. 24 del 10 marzo 2023, di “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”, c.d. “whistleblowing”;
- “due diligence”: attività di controllo e confronto della documentazione inerente ad una determinata società;
- “D.V.R.”: Documento di valutazione dei rischi previsto dall’art. 28 D. lgs. 81/2008;
- “e-learning”: metodologia di insegnamento e apprendimento che coinvolge sia l’insegnante che l’apprendista, mediante l’utilizzo di strumenti informatici e telematici;
- “Fornitori continuativi”: soggetti che hanno rapporti di fornitura continuativa di beni o servizi con MRC Holding;
- “funzione aziendale”: comparto di MRC Holding cui è devoluta una singola attività unitariamente intesa od un singolo ramo dell’oggetto sociale di MRC Holding;
- “Gruppo Marcegaglia”: gruppo di società facente capo alla società finanziaria *holding* MRC Holding S.p.A.;
- “Interlocutori esterni”: tutte le persone (fisiche e giuridiche) che hanno a qualsiasi titolo rapporti collaborativi con il Gruppo al fine di perseguire l’oggetto sociale;
- “MRC Holding” o “Holding”: MRC Holding S.p.A.;
- “Modello” o “Modello Organizzativo”: il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo previsto dal D.lgs. 231/2001;
- “Organismo di Vigilanza o OdV”: organismo interno a MRC Holding, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del modello adottato ai sensi del D.lgs. 231/2001 ed alla verifica del suo costante aggiornamento;

- “Organi sociali”: i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di MRC Holding;
- “outsourcing”: tutte le forniture di beni e servizi che la società richiede a terzi soggetti, interni o esterni al Gruppo Marcegaglia;
- P.A.”: tutti quegli enti giuridici o società controllate da enti pubblici economici e non che sono definiti come Pubblica Amministrazione secondo disposizioni di legge vigenti;
- “Parte Generale”: Parte generale del Modello recante i principi generali del medesimo ed il funzionamento dell’Organismo di Vigilanza;
- “Parte Speciale”: Parte speciale del Modello recante la metodologia di risk Analysis adottata per i Processi Sensibili e le relative procedure adottate per prevenire in concreto detti rischi;
- “Partner”: controparti contrattuali di MRC Holding, quali, ad esempio, fornitori, consulenti, agenti e clienti sia persone fisiche che persone giuridiche, con cui la società addivenga ad una qualunque forma stabile di collaborazione (associazione temporanea d’impresa – ati, *joint venture*, consorzi, etc);
- “Personale afferente ad altre società del Gruppo”: soggetti apicali, collaboratori, dipendenti, consulenti o collaboratori, anche non continuativi, che fanno capo ad altre società del Gruppo Marcegaglia;
- “Personale interno”: personale addetto alle attività svolte da MRC Holding, ivi inclusi i soggetti apicali e collaboratori eventualmente anche afferenti a società facenti parte del Gruppo ed operanti nell’interesse della Società;
- “Piano annuale”: programma annuale di verifiche dell’efficacia e dello stato di attuazione del Modello, regolato dall’Organismo di Vigilanza nominato;
- “Processi sensibili”: un insieme di attività di mrc holding nel cui ambito ricorre il rischio potenziale di commissione di reati-presupposto ai fini della responsabilità degli enti da reato *ex* D.lgs. 231/01;
- “Reati”: i singoli reati richiamati dagli artt. 24 e seguenti del D.lgs. 231/2001, quindi, uno dei reati presupposti alla responsabilità amministrativa degli enti;

- “Responsabile dei Canali interni di segnalazione”: il responsabile, interno od esterno, dotato di autonomia e indipendenza e nominato ai sensi dell’art. 4 del D.lgs. 24/2023, al quale è conferito l’incarico di processare le segnalazioni ricevute tramite i canali interni di segnalazione c.d. “*whistleblowing*”;
- “Responsabile di funzione”: soggetto responsabile di una area funzionale identificata come significativa all’esito dell’analisi dei rischi, individuato sulla base dell’organigramma di MRC Holding;
- “*Risk assessment*”: attività di individuazione delle singole aree di rischio riferite ad ogni attività eseguita da MRC Holding finalizzata ad individuare, succesivamente, i concreti rischi in riferimento ai singoli Reati;
- “Service Provider”: Marcegaglia Holding S.p.A., società appartenente al Gruppo Marcegaglia che fornisce i Servizi al Beneficiario (altra società del Gruppo) in forza di apposito Contratto Corporate Services;
- “Servizi”: attività rese dal Service Provider in favore del Beneficiario ed in particolare attività di amministrazione e fiscale, comunicazione, finanza, risorse umane e organizzazione, IT, legale, acquisti e coordinamento società estere, come elencati nel Contratto di Corporate Services e negli inerenti Allegati;
- “soggetti apicali”: soggetti che, secondo quanto previsto dall’art. 5 del D.lgs. 231/2001, ricoprono incarichi di rappresentanza, amministrazione o di direzione dell’ente ovvero di un’unità organizzativa dotata di sufficiente autonomia finanziaria e funzionale nonché quei soggetti che, di fatto, gestiscono o controllano l’ente;
- “soggetti sottoposti all’altrui direzione”: soggetti che, secondo quanto previsto dall’art. 5 del D.lgs. 231/2001, che dipendono dalla vigilanza e dal controllo dei soggetti apicali;
- “*stakeholders*”: tutti quei soggetti che, a vario titolo, anche in via solamente occasionale, siano portatori di interessi di MRC Holding;
- “Testo Unico Sicurezza”: Testo Unico di cui al D.lgs. n. 81 del 09 aprile 2008 e successive modifiche;
- “*whistleblower*”: soggetto che riferisce una preoccupazione, una segnalazione, ovvero che comunica una violazione del presente modello, del codice etico o la potenziale commissione di



Reati. La Società attua la disciplina inerente alla gestione delle segnalazioni ed alla protezione del segnalante in piena compatibilità rispetto al D.lgs. 24/2023.

## PARTE GENERALE

### IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231

#### SEZIONE I: QUADRO NORMATIVO

##### **1.1 La disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, secondo la disciplina introdotta dal D.lgs. 231/2001**

Il [Decreto](#) legislativo 8 giugno 2001, n. 231, attuando in parte la legge delega 29 settembre 2000, n. 300, disciplina – introducendola per la prima volta nell'ordinamento giuridico italiano – la responsabilità amministrativa derivante da reato delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica (enti). Prima dell'introduzione di tale disciplina legislativa, gli enti collettivi non erano soggetti, secondo la legge italiana, a responsabilità di tipo penale-amministrativo e solo le persone fisiche (amministratori, dirigenti, *etc.*) potevano essere perseguite per l'eventuale commissione di condotte illecite mirate a perseguire l'interesse della compagine societaria.

Tale assetto normativo è stato profondamente innovato dal [Decreto Legislativo n. 231/2001](#), che ha segnato l'adeguamento, da parte della legislazione italiana, ad una serie di convenzioni internazionali alle quali l'Italia ha già da tempo aderito: in particolare, si tratta della Convenzione sulla tutela finanziaria delle Comunità europee del 26 luglio 1995, della Convenzione U.E. del 26 maggio 1997 relativa alla lotta contro la corruzione, nonché della Convenzione OCSE del 17 settembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali. Con l'emanazione del [D.lgs. 231/2001](#), il legislatore italiano ha ottemperato agli obblighi previsti dai summenzionati strumenti normativi sovranazionali, di fonte internazionale e comunitaria, i quali avevano sollecitato gli stati membri alla introduzione, nel diritto interno, di paradigmi di responsabilità delle persone giuridiche e di un corrispondente sistema sanzionatorio in grado di contrastare la criminalità d'impresa in modo più diretto ed efficace.

Il [D.lgs. 231/2001](#) si inserisce, dunque, in un contesto di attuazione degli obblighi internazionali e – allineandosi con i sistemi normativi di molti Paesi, quantomeno europei – istituisce la responsabilità para-penale della *societas*, considerata “*quale autonomo centro di interessi e di rapporti giuridici, punto di riferimento di precetti di varia natura, e matrice di decisioni ed attività dei soggetti che operano in nome, per conto o comunque nell'interesse dell'ente*” (così la relazione al Progetto preliminare di riforma del codice penale, elaborato dalla Commissione presieduta dal prof. Carlo Federico Grosso).

L'istituzione della responsabilità da reato degli enti nasce dalla considerazione empirica secondo cui le condotte illecite commesse all'interno dell'impresa,

lunghi dal conseguire ad un'iniziativa privata del singolo, sovente rientrano nell'ambito di una diffusa **politica aziendale** e conseguono a decisioni di vertice dell'ente medesimo.

Si tratta di una responsabilità "amministrativa" *sui generis*, poiché, pur comportando l'applicazione di sanzioni amministrative, consegue da reato ed il suo accertamento segue le garanzie proprie del processo penale.

In particolare, il [D.lgs. 231/2001](#) contiene un articolato sistema sanzionatorio che muove dall'applicazione di sanzioni pecuniarie comminate utilizzando un sistema di quote, alle quali si aggiungono, per i reati più gravi e qualora siano integrati i requisiti posti dall'art. 13, misure interdittive tra cui la sospensione o la revoca di concessioni e licenze, il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, l'esclusione o la revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzazione di beni e servizi. Nei casi più gravi, le sanzioni interdittive possono giungere alla imposizione del divieto di esercitare la stessa attività d'impresa, allorché l'irrogazione di altre sanzioni interdittive risulta inadeguata.

La sanzione amministrativa a carico dell'ente, tuttavia, può essere applicata esclusivamente dal giudice penale, previo accertamento della sussistenza di tutti i presupposti per il riconoscimento della responsabilità da reato, da attuarsi nell'ambito di un procedimento penale e sotto l'egida delle medesime garanzie che l'ordinamento giuridico riconosce all'imputato persona fisica. Deve quindi essere appurato che sussistano tutti i requisiti oggettivi e soggettivi fissati dal legislatore. In particolare, è necessario che sia stato commesso uno dei reati per i quali è prevista la responsabilità amministrativa dell'ente (c.d. reati presupposto) e che tale reato sia stato compiuto nell'**interesse o a vantaggio** della società, da parte di un [soggetto apicale](#) oppure da un soggetto sottoposto all'altrui direzione e coordinamento, che siano parte dell'ente. È bene evidenziare che qualora l'autore del reato abbia agito perseguendo il proprio **esclusivo** vantaggio (o quello di un soggetto terzo rispetto all'ente), nessuna responsabilità è passibile di insoergere in capo all'ente, trattandosi in una situazione di manifesta estraneità della persona giuridica rispetto al fatto di reato.

I potenziali soggetti attivi del reato presupposto alla responsabilità degli enti, secondo quanto specificato dall'art. 5 del Decreto, sono:

- a) *"persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo degli stessi"* (cosiddetti soggetti apicali);
- b) *"persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)"* (cosiddetti soggetti sottoposti all'altrui direzione).

I soggetti richiamati dalla normativa in esame sono coloro i quali svolgono funzioni inerenti alla gestione ed al controllo dell'ente o di sue articolazioni: il legislatore, pertanto, ha voluto

intraprendere una scelta di tipo “funzionalistico”<sup>1</sup>, anziché una di tipo “nominalistico”, riservando cioè l’attenzione alla concreta attività svolta dal singolo soggetto operante in seno all’ente, piuttosto che alla qualifica della quale il medesimo sia formalmente investito.

Preme sottolineare, in questa prospettiva, anche l’equiparazione – rispetto ai soggetti che ricoprono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente – delle persone che rivestono le medesime funzioni in una “unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale”: si tratta, come noto, di una figura sempre più diffusa nella realtà economica attuale, soprattutto nell’ambito di società strutturate su più sedi e stabilimenti. Ciò richiede una particolare attenzione al fine di elaborare un [Modello](#) organizzativo che si riveli, nella prassi, realmente efficace al fine di prevenire la manifestazione di condotte illecite entro ogni partizione organizzativa e strutturale della Società. È quindi necessario che la Parte Speciale del Modello, dedicata all’analisi dei protocolli elaborati rispetto alle singole categorie di reato, esprima presidi preventivi in relazione ad ogni singola figura professionale potenzialmente a rischio di commissione dei reati in MRC Holding S.p.A., prevedendo che l’attività svolta dalla medesima sia monitorata. Tale necessità viene gestita attraverso la predisposizione di opportune procedure, al fine di assicurare un idoneo controllo ed una effettiva vigilanza sulle attività “sensibili”, nell’ottica della potenziale commissione dei reati previsti dal [D.lgs. 231/2001](#).

Sempre con riferimento ai potenziali soggetti attivi del reato presupposto, si è già precisato che la lettera b) dell’art. 5 fa riferimento alle “*persone sottoposte alla direzione o vigilanza dei soggetti in posizione apicale*”. Al riguardo, la Relazione ministeriale al Decreto ha precisato che “*la scelta di limitare la responsabilità della società al solo caso di reato commesso dai vertici, non si sarebbe rivelata plausibile dal punto di vista logico e politico criminale*”. Da un lato, infatti, sarebbe risultata incoerente la scelta di escludere la responsabilità dell’ente per i reati commessi, nel suo interesse o a suo vantaggio, da un dipendente soggetto all’altrui controllo e direzione; dall’altro, le realtà economiche moderne sono caratterizzate da una evidente frammentazione dei processi operativi e decisionali, di talché, acquista sempre maggior rilievo l’importanza anche del singolo dipendente nei processi decisionali e nelle attività dell’ente.

Ciò impone, come è facile comprendere, una dettagliata analisi delle singole procedure attraverso le quali si esplicano le diverse attività svolte da [MRC Holding](#), in modo tale da poter predisporre efficaci presidi di controllo, in grado di impedire la commissione dei reati o determinarne, nel denegato caso, una rapida individuazione e denuncia da parte degli organismi di controllo interno.

Ai fini dell’affermazione della responsabilità dell’ente, oltre all’esistenza dei requisiti fin qui richiamati, che consentono di effettuare un collegamento **oggettivo** tra il reato commesso e

---

<sup>1</sup> Per “funzionalistico” si deve intendere quell’approccio adottato dal Legislatore per dare rilievo alla funzione e alle attività in concreto svolte dal soggetto, da considerarsi prevalenti rispetto al nome o alla sola figura societaria ricoperta dal possibile autore del reato.

l'attività dell'ente, il legislatore impone anche l'accertamento di un requisito di tipo **soggettivo**, consistente nella colpevolezza dell'ente per il reato realizzato. Tale requisito soggettivo, si identifica con l'individuazione di una **colpa dell'organizzazione**, intesa come assenza o inefficacia di adeguate regole di diligenza autoimposte dall'ente medesimo e volte a prevenire lo specifico rischio da reato. Tali regole di diligenza costituiscono proprio il contenuto centrale del presente [Modello](#) organizzativo.

Infine, è bene evidenziare che la responsabilità da reato degli enti si estende anche agli illeciti commessi all'estero, purché ad indagare gli stessi non proceda l'Autorità Giudiziaria dello Stato sul cui territorio è stato commesso il fatto, e sempre che ricorrano le condizioni previste dal [D.lgs. 231/2001](#): ciò comporta, ai fini del presente [Modello](#) organizzativo, la necessità di considerare anche le operazioni che [MRC Holding](#) si trovi a realizzare all'estero, ad esempio per acquisti di materie prime da fornitori operanti in Paesi stranieri ed extra-comunitari ovvero per la commercializzazione dei propri prodotti su mercati stranieri. Tale aspetto sarà vagliato nella seconda parte di questo documento, quando verranno affrontate, una per una, le singole ipotesi di reato per le quali il legislatore ha previsto la responsabilità dell'ente collettivo.

## **1.2 I reati presupposti alla responsabilità degli enti ex D.lgs. n. 231/2001**

Prima di entrare nel dettaglio delle attività svolte da [MRC Holding](#), al fine di valutare quali di esse esponano l'ente alla possibile commissione dei reati previsti dal [D.lgs. 231/2001](#), è opportuno completare l'inquadramento generale dei confini di tale fonte normativa.

La responsabilità dell'ente era inizialmente prevista per i reati contro la pubblica amministrazione (art. 25 [D.lgs. 231/2001](#)) o contro il patrimonio della [P.A.](#) (art. 24 [D.lgs. 231/2001](#)). In seguito è stata estesa – per effetto di provvedimenti normativi successivi ed integrativi del [D.lgs. 231/2001](#) – anche ad altre categorie di reati.

In particolare ai reati informatici e di illecito trattamento dei dati (art. 24 *bis*); ai delitti di criminalità organizzata (art. 24 *ter*); sul punto si precisa che con Legge n. 236 del 11 dicembre 2016 è stato introdotto nel codice penale il nuovo reato di traffico illecito di organi prelevati da persona vivente ex art. 601 *bis* c.p. Quest'ultimo reato si ritrova oggi in un nuovo comma, il sesto, dell'art. 416 c.p. dando così origine alla fattispecie dell'associazione a delinquere finalizzata al traffico degli organi, che è divenuta reato presupposto alla responsabilità dell'ente ai sensi del Decreto (art. 24 *ter* D.lgs – Delitti di criminalità organizzata); ai reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (art. 25 *bis*), ai reati contro l'industria ed il commercio (art. 25 *bis*- 1), ai reati societari (art. 25 *ter*); sul punto la legge n. 69 del 27 maggio 2015 è intervenuta modificando i reati societari richiamati dall'art. 25 *ter* del decreto.

Dopodiché, con il D.lgs. n. 38 del 15 marzo 2017, che ha attuato la Decisione Quadro 2003/568/GAI del Consiglio Europeo, è stato riformulato il reato di "corruzione tra privati" ex art. 2635 c.c., introdotto il nuovo reato societario di "istigazione alla corruzione tra

privati” previsto all’art. 2635 *bis* c.c. ed inserito l’art. 2635 *ter*. Quest’ultimo articolo ha introdotto delle pene accessorie. Il Decreto legislativo n. 38/2017 ha anche avuto un impatto sulla disciplina della responsabilità degli enti *ex* D.lgs 231/2001 in quanto è stato modificato l’art. 25 *ter* del Decreto alla lettera s-bis) come di seguito indicato: «*per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell’articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell’articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2.*»; ai reati con finalità di terrorismo o di eversione dall’ordine democratico (art. 25 *quater*), alle pratiche di mutilazione dei genitali femminili (art. 25 *quater-1*), ai reati contro la personalità individuale (art. 25 *quinquies*). In riferimento all’art. 25 *quinquies* con Legge n. 199 del 29.10.2016 è stato riformulato l’art. 603 *bis* c.p. “Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro” e detto reato è stato inserito nell’elenco dei reati di cui al D.lgs 231/2001 nella categoria in esame del Decreto.

Attraverso la legge 18 aprile 2005, n. 62, la responsabilità degli enti è stata estesa anche ai reati di *market abuse* (*insider trading* e aggio, art. 25 *sexies*). L’intento del legislatore di includere nel decreto del 2001 tutti i crimini che l’ente può commettere è evidente dal costante aumento delle fattispecie “presupposto”; infatti, sono stati successivamente introdotti i reati di lesioni ed omicidio colposo commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sui lavoro (art. 25 *septies*) nel 2007 – poi modificati dal D.lgs. 81/2008 -, i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro o altra utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio (quest’ultimo reato introdotto con Legge n. 186 del 15 dicembre 2014) (art. 25 *octies*); i reati in materia di violazione del diritto di autore (art. 25 *novies*), l’induzione a non rendere dichiarazioni all’autorità giudiziaria ovvero a renderle mendaci (art. 25 *decies*), i reati ambientali, ivi compresi gli “ecoreati”, introdotti con Legge n. 68 del 22 maggio 2015 (art. 25 *undecies*) ed il reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 *duodecies*) da ultimo modificato con Legge 17 ottobre 2017, n. 161.

Successivamente, è stata introdotta con l’art. 5 della Legge Europea 2017, una nuova categoria di Reati (art. 25 *terdecies*) nel Decreto 231 contro il razzismo e la xenofobia.

Con la Legge n. 3 del 9 gennaio 2019, entrata in vigore il successivo 31 gennaio, tra le modifiche apportate al D.lgs 231/2001 è stato introdotto quale ulteriore reato presupposto *ex* D.lgs 231/2001 (nell’art. 25 D.lgs 231/2001) il delitto di traffico di influenze illecite *ex* art. 346 *bis* c.p.

Dopodiché, sono stati introdotti l’art. 25 *quaterdecies* nel Decreto 231 in materia di illeciti sportivi (artt. 1 e 4 della Legge n. 401 del 13 dicembre 1989) e l’art. 25 *quinquiesdecies* ( Reati tributari) con conversione in legge del Decreto fiscale (Legge 157/2019).

Successivamente, con l’intervento riformatore volto a dare attuazione alla Direttiva UE 2017/1371, operato tramite l’adozione del D.lgs. n. 75/2020 (in vigore a partire dal 30 luglio 2020), il legislatore ha provveduto ad inserire, all’art. 25 *sexiesdecies*, i reati di contrabbando.

Oltre ciò, la riforma ha ampliato il novero dei reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25) e dei reati tributari (art. 25 *quinquiesdecies*), il tutto nell'ottica del potenziamento dei presidi degli interessi fiscali dell'Unione Europea.

Con il D.lgs. 184/2021, il legislatore ha inserito all'art. 25 *octies.1* una nuova categoria di reati presupposto, "Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti".

Dopodiché, con la legge 9 marzo 2022, n. 22 (Disposizione in materia di reati contro il patrimonio culturale), sono state introdotte due ulteriori categorie di reato presupposto rilevanti in termini di responsabilità degli enti da reati: art. 25-*septiesdecies* "Reati contro il patrimonio culturale" e art. 25-*duodevicies* "Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici".

La Legge 9 ottobre 2023, n. 137, di conversione con modifiche del D.L. 10 agosto 2023, n. 105, ha poi inserito nuovi reati presupposto nel D.lgs. 231/01. In particolare, la riforma ha introdotto nel Decreto 231 gli illeciti presupposto di "*Turbata libertà degli incanti*" (art. 353 c.p.) e "*Turbata libertà del procedimento di scelta dei contraenti*" (art. 353-*bis* c.p.), che sono stati inseriti nell'art. 24 del D.lgs. 231/01 (reati contro il patrimonio della Pubblica Amministrazione), e quello di "*Trasferimento fraudolento di valori*" (art. 512-*bis* c.p.), inserito all'art. 25-*octies.1* (delitti in materia di pagamenti diversi dal contante).

La Legge n. 206/2023 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2023, n. 300), recante "*Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy*" ha ampliato l'ambito di applicazione del reato di cui all'art. 517 c.p. (Vendita di prodotti industriali con segni mendaci), fattispecie già rilevante per la responsabilità degli enti ai sensi dell'art. 25-*bis.1* D.lgs. n. 231/2001. La fattispecie punisce ora anche "*chiunque detiene per la vendita*" il bene contraffatto e non più soltanto chi lo commercializzi.

In data 14 giugno è stato approvato il D.lgs. n. 87 (c.d. "*Decreto Sanzioni Tributarie*"), in attuazione della Legge Delega n. 111 del 9 agosto 2023, il quale ha apportato modifiche all'art. 10 *quater* del D.lgs. n. 74/2000, di cui all'art. 25 *quinquiesdecies* del D.lgs. n. 231/2001. In particolare, è stata introdotta una clausola di esclusione della punibilità dell'illecito di cui al comma 1 della medesima disposizione, nel caso in cui l'omesso versamento di somme dovute, indebitamente portate in compensazione non è punibile ove, anche per ragioni di natura tecnica delle valutazioni, sussistano condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito.

La legge n. 90/2024, rubricata "*Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e dei reati informatici*", ha apportato modifiche ai reati *ex artt.* 615 *ter*, 615 *quater*, 617 *quater*, 617 *quinquies*, 617 *sexies*, 623 *quater*, 635 *bis*, 635 *ter*, 635 *quater*, 635 *quinquies*, 640 *ter* c.p. e ha introdotto gli artt. 617 *bis*, 635 *quater* 1 e 629 c.p. (c.d. "*estorsione informatica*") nel novero dei reati presupposto *ex art.* 24 *bis* del D.lgs. n. 231/2001.

La legge n. 112 del 8 agosto 2024 ha introdotto la nuova fattispecie di reato di "*Indebita destinazione di denaro o di cose mobili*", prevista e punita dall'art. 314 *bis* c.p., inserita nel

novero dei reati presupposto ex art. 24 del D.lgs. n. 231/2001.

Inoltre, la legge n. 114 del 9 agosto 2024, rubricata *“Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all’ordinamento giudiziario e al codice dell’ordinamento militare”*, ha abrogato il reato di *“Abuso d’Ufficio”* ex art. 323 c.p. e apportato modifiche al testo della norma ex art. 346 bis c.p., rubricato, *“traffico di influenze illecite”*, entrambi di rilevanza 231, ai sensi dell’art. 25 del D.lgs. n. 231/2001.

In data 3 ottobre 2024, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.lgs. n. 141 del 26 settembre 2024, recante *“Disposizioni internazionali complementari al Codice doganale dell’Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e i consumi”*. Il cuore della riforma è rappresentato dall’Allegato 1 del Decreto, che apporta modifiche e in generale, armonizza il sistema doganale nazionale alla normativa europea, definitivamente abrogando il Testo Unico delle Leggi Doganali.

Oltre alle disposizioni del decreto in esame, altre fonti normative contribuiscono ad estendere il predetto novero di reato, tra esse, la legge 16 marzo 2006 n. 146, concernente illeciti transnazionali penalmente rilevanti.

La scelta del Legislatore, quindi, è stata quella di prevedere la responsabilità amministrativa degli enti per la commissione di alcuni reati già previsti dal Codice Penale e da altre leggi, la cui puntuale indicazione è contenuta in un separato documento (**All. 1 – Elenco Reati**), parte integrante del presente [Modello](#).

Di seguito saranno indicate solo le categorie di Reati richiamate dagli artt. 24 e seguenti del Decreto.

- 1) Reati contro il patrimonio della P.A. commessi attraverso erogazioni pubbliche (art. 24)**
- 2) Reati inerenti la criminalità informatica e l’illecito trattamento di dati (art. 24 bis)**
- 3) Delitti di criminalità organizzata (art 24 ter)**
- 4) Reati contro la P.A. (art. 25)**
- 5) Reati di falso nummario e contro l’industria ed il commercio (artt. 25 bis e 25 bis.1)**
- 6) Reati societari (art. 25 ter)**
- 7) Reati commessi con finalità di terrorismo o di eversione dall’ordine democratico (art. 25 quater)**



- 8) Reati contro la personalità individuale (artt. 25 *quinques* e 25 *quater*. 1)
- 9) Reati di “abuso di mercato” (art. 25 *sexies*)
- 10) Reati commessi in violazione delle norme a tutela della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro (art. 25 *septies*)
- 11) Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio (art. 25 *octies*)
- 12) Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25 *octies*.1)
- 13) Delitti in materia di violazione del diritto di autore (art 25 *novies*)
- 14) Reati di induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 *decies*)
- 15) Reati ambientali (art. 25 *undecies*)
- 16) Reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui permesso di soggiorno è irregolare (art. 25 *duodecies*)
- 17) Reati di razzismo e xenofobia (art. 25 *terdecies*)
- 18) Reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 *quaterdecies*)
- 19) Reati tributari (25 *quinquiesdecies*)
- 20) Reati di contrabbando (25 *sexiesdecies*)

## 21) Reati contro il patrimonio culturale (25 septiesdecies)

## 22) Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (25 duodevicies).

### 1.3 Il D.lgs. n. 231/2001 all'interno dei gruppi di imprese. Il Gruppo Marcegaglia

Il [D.lgs. n. 231 del 2001](#) nulla prevede in materia di eventuale responsabilità dei gruppi di società, limitandosi ad individuare i presupposti e la disciplina della responsabilità degli enti derivante da reato.

Nel silenzio della legge, al fine di poter meglio comprendere come ed a quali condizioni possa propagarsi la responsabilità penale *ex* [D.lgs. 231/2001](#) anche ad altre imprese del gruppo, ipotesi che astrattamente potrebbe riguardare il [Gruppo Marcegaglia](#), occorre prendere le mosse dalle indicazioni fornite sul punto dalla giurisprudenza e dalla dottrina.

In primo luogo, per un corretto approccio sistematico è bene prendere le mosse dal rilievo che, affinché possa sussistere la responsabilità *ex* [D.lgs. 231/2001](#) di una società, è sempre necessario che sussistano, contemporaneamente, le condizioni già sopra descritte (*cfr.* Par. 1.1 sezione I).

- A) la commissione di un [Reato](#);
- B) il soggetto attivo;
- C) interesse e vantaggio.

Alla luce di quanto sopra, anche per poter ipotizzare la responsabilità di gruppo è richiesta la presenza di tutte e tre le sopra citate condizioni.

Da ciò consegue che per poter affermare una responsabilità "infragruppo" non è sufficiente evocare l'appartenenza al gruppo o parlare di un generico "interesse di gruppo", anzi, per poter configurare l'addebito della capogruppo o di altra società del gruppo, occorre, per ciascuna di esse, la verifica della sussistenza di tutte le condizioni di legge<sup>2</sup>.

Il principio di legalità richiamato dall'art. 2, [D.lgs. 231/2001](#), e quello di personalità della responsabilità *ex* art. 27 della nostra Costituzione, escludono che possa essere chiamata a rispondere dell'illecito *ex* [D.lgs. 231/2001](#) una società, pur appartenente al medesimo gruppo, i cui vertici o [dipendenti](#) non abbiano commesso un Reato nell'interesse o vantaggio

---

<sup>2</sup> Il Consiglio di Stato, Sez. III, nel parere reso in data 11 gennaio 20005, ha chiarito che i gruppi societari, anche se comprendono società legate da forme di collegamento o controllo, sono pur sempre costituiti da "distinti soggetti giuridici" che rappresentano altrettanti differenti centri di imputazione di situazioni giuridiche soggettive, sicché, la rilevanza del gruppo non può prospettarsi al di fuori dei casi e dei modi previsti dalla legge.

della società stessa.<sup>3</sup>

a) La commissione di un [Reato](#)

Uno dei presupposti perché possa sussistere una responsabilità ai sensi del [D.lgs. n. 231/2001](#) è anzitutto la commissione di uno dei [Reati](#) previsti dal [Decreto](#).

b) Il soggetto attivo

Quanto al secondo presupposto, affinché si possa ipotizzare una risalita di responsabilità ad altre società del gruppo nella piena osservanza dei requisiti posti dal [D.lgs 231/2001](#), deve necessariamente sussistere un collegamento soggettivo qualificato tra l'autore della condotta illecita e l'altra società.

E pertanto, l'esonazione di responsabilità è possibile qualora l'autore della condotta criminosa sia inquadrato in più società facenti parte del medesimo gruppo, ed abbia agito avendo un ruolo qualificato di diritto all'interno di tutte le società coinvolte (e quindi sia di quella direttamente coinvolta nella realizzazione del reato sia della capogruppo o dell'altra società facente parte del medesimo gruppo).

Analogo discorso deve farsi allorquando, con l'agente "qualificato" che ha agito per la società del gruppo, abbia "concorso" altro soggetto, a sua volta "qualificato" rispetto alla capogruppo o ad altra società del gruppo.

In ogni caso, si impone che l'individuo resosi responsabile del reato rivesta una qualifica apicale o dirigenziale sia nella società direttamente coinvolta oltre che in quella controllante o collegata.

Diversamente, laddove lo stesso reato sia posto in essere in concorso tra più soggetti, è richiesto, dalla giurisprudenza e dalla dottrina<sup>4</sup>, che ciascuno di essi occupi posizioni apicali nelle rispettive società ed enti. Anche in questa ipotesi vale la sopra indicata specificazione, secondo cui non è sufficiente un generico riferimento al contesto di "gruppo", essendo invece richiesta la dimostrazione della sussistenza di un concorso di persone nel reato verificatosi in concreto. Più precisamente, la qualifica ed il ruolo di "apicale" in capo ai soggetti coinvolti nell'azione criminosa deve contraddistinguere sia il correo afferente alla società controllante coinvolta che quello afferente alla società controllata.

In altri termini, secondo l'orientamento della Suprema Corte<sup>5</sup> anche la *holding* o altre società del gruppo possono rispondere *ex* [D.lgs. 231/2001](#) se "*il soggetto che agisce per conto delle stesse concorre con il soggetto che commette il reato*". Non è, invece, sufficiente un generico riferimento

---

<sup>3</sup> Sul punto è chiara la sentenza della Corte di Cassazione, S.U., 24 aprile - 18 settembre 2014 n. 38343, relativa alla vicenda Thyssen Krupp A.S.T. S.p.A, ove è stato affermato con chiarezza che in ambito di responsabilità penale-amministrativa, *ex* D.Lgs 231/2001, devono trovare applicazione il principio della responsabilità per fatto proprio e quello di colpevolezza, confermando, quindi, indirettamente l'impossibilità di estensione di responsabilità correlate solo alla mera appartenenza ad un "gruppo societario".

<sup>4</sup> Citate in nota nel presente paragrafo.

<sup>5</sup> Corte Cassazione, Sezione V Penale, 18 gennaio 2011, in *CED* n. 249820.

alla appartenenza ad un medesimo gruppo al fine di estendere la responsabilità amministrativa alla capogruppo o ad altra società del gruppo.

Inoltre, Corte di Cassazione ha precisato che non è possibile desumere l'estensione della responsabilità amministrativa ad altro ente, sulla base della mera esistenza di una relazione di controllo o di collegamento societario nell'assenza invece di un preciso coinvolgimento della capogruppo o di altre società del gruppo nella consumazione dei reati-presupposto<sup>6</sup>.

È opportuno precisare che il soggetto c.d. "qualificato" deve svolgere effettivamente un ruolo direttivo ed amministrativo, di talchè ben possono assumere rilevanza, a tal fine, anche le attività poste in essere dagli amministratori o direttori c.d. "di fatto".

### c) Interesse o vantaggio

Come sopra anticipato, non è sufficiente l'appartenenza della società al gruppo, né un generico riferimento a un "interesse del gruppo" per poter giustificare una espansione della responsabilità dipendente da reato in seno al medesimo. Occorre invero fare una corretta applicazione dei principi sanciti dalla giurisprudenza di legittimità e dalla dottrina più autorevole, che evidenziano la necessità di arginare una indiscriminata diffusione ed estensione della responsabilità dell'ente.

Da ultimo, pertanto, per poter ipotizzare la responsabilità in capo ad una o più consociate del gruppo, deve essere provato che l'illecito-presupposto sia stato commesso anche nell'interesse o a vantaggio della società controllante o dell'altra società del gruppo coinvolta.

La sussistenza di tale interesse, tuttavia, come definito dalla giurisprudenza di legittimità<sup>7</sup>, potendo esso consistere anche in un'utilità non necessariamente di natura patrimoniale, deve essere dimostrata in concreto.

In altri termini, non può operare alcun automatismo nella estensione della responsabilità dell'ente poiché non si può ipotizzare la sussistenza di una posizione di garanzia in capo ad un'altra società finanche controllante, nei confronti della consociata.

Nemmeno può assumere rilevanza quanto previsto dagli artt. 2497 e 2634 c.c., dei quali:

- il primo disciplina la direzione ed il coordinamento delle società, introducendo l'esimente dalla responsabilità qualora certe operazioni abbiano causato un risultato complessivo che possa ritenersi utile avuto riguardo al c.d. interesse del gruppo;
- il secondo articolo prevede il reato di infedeltà patrimoniale che non può certo essere esteso in automatico anche agli amministratori della società controllante.

Tutte le esposte considerazioni sono state prese in considerazione ai fini della

---

<sup>6</sup> Corte Cassazione, Sezione VI Penale, 20 dicembre 2013-21 gennaio 2014, n. 2658 ove nell'ambito nella vicenda I.L.V.A. ha annullato il provvedimento di sequestro di beni che aveva colpito il patrimonio di diverse società collegate in difetto di una esplicita individuazione dei criteri di imputazione della responsabilità.

<sup>7</sup> Corte Cassazione, Sezione V Penale, n. 24583/2011.

predisposizione del [Modello](#) organizzativo di MRC Holding S.p.A.

Infatti, il [Modello](#) prevede l'adozione di procedure di monitoraggio su tutte le operazioni infragruppo e sulle modalità di attuazione dei contratti di servizio, con specifico riferimento alle attività che sono realizzate tramite [outsourcing](#).

Quest'ultime devono essere regolamentate con idonei contratti, il cui contenuto disciplini la modalità di conoscenza ed il rispetto del [Modello](#) di [MRC Holding](#), prevedendo le relative sanzioni disciplinari.

Parimenti importante è la predisposizione di apposite regole all'interno dei modelli organizzativi di tutte le singole società del [Gruppo](#), le quali siano idonee a garantire la trasparenza di tali attività e a definire i criteri minimi di condotta rispettosa della legge.

### **1.3.1 MRC Holding ed il Gruppo Marcegaglia**

Alla luce di quanto evidenziato nel precedente paragrafo, la potenziale estensione di responsabilità *ex* [D.lgs. 231/2001](#) all'interno del [Gruppo](#) è stata oggetto di attenta analisi per la redazione del presente [Modello](#).

La prima valutazione effettuata riguarda l'effettiva rischiosità di tale estensione concreta di responsabilità nella realtà di [MRC Holding](#).

La conclusione è orientata a ritenere non concreto il rischio di una estensione della responsabilità all'interno del Gruppo, in quanto [MRC Holding](#) preliminarmente non ha personale alle proprie dipendenze. Ciò impedisce che personale della società possa concorrere nella commissione di un reato.

Inoltre, la Società è dotata di un Codice etico e di un Modello organizzativo e quindi di un impianto di procedure e presidi interni tesi ad impedire il verificarsi di Reati.

Pertanto esistono una specifica ed autonoma regolamentazione ed un controllo delle azioni volte a prevenire i Reati.

Parimenti, tutte le altre società del [Gruppo](#) controllate da [MRC Holding](#) sono dotate di un Modello organizzativo *ex* [D.lgs. 231/2001](#).

In sintesi, esistono baluardi interni alla Società ed agli altri enti del [Gruppo](#) volti a prevenire la verifica dei [Reati](#) rilevanti ai sensi del [D.lgs. 231/2001](#).

Cionondimeno nel presente [Modello](#) sono indicati alcuni presidi specifici volti a mitigare ulteriormente la potenziale commissione di un reato all'interno del [Gruppo Marcegaglia](#).

### **1.4 Esenzione dalla responsabilità: il modello di organizzazione e di gestione**

Agli artt. 6 e 7 del [D.lgs. 231/2001](#), il legislatore prevede come strumento per l'esenzione dalla responsabilità amministrativa, l'adozione di un effettivo ed efficace [Modello](#) di organizzazione e di gestione il quale sia idoneo a prevenire la commissione dei reati della stessa specie di quelli che si sono in concreto verificati.

Da tali norme del [Decreto](#), emerge una differenza di disciplina, e di regime probatorio, in relazione ai reati commessi dai soggetti in posizione apicale rispetto ai reati commessi dai sottoposti.

Introducendo un'inversione dell'onere della prova, l'art. 6 prevede infatti che l'ente non risponda dei reati commessi dai soggetti in posizione apicale qualora ricorrano le seguenti circostanze:

- a) l'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, nonché di curare il loro aggiornamento, sia stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone fisiche abbiano commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi sia stata un'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

Secondo l'art. 7, per i reati commessi da [soggetti sottoposti all'altrui direzione](#), l'ente risponde solo se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza (in questo caso l'onere della prova è a carico dell'accusa). In ogni caso, si presuppongono osservati tali obblighi se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un [Modello](#) di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Ne consegue che l'adozione di un [Modello](#) (o di più modelli) costituisce un'opportunità che il legislatore attribuisce all'ente, finalizzata alla possibile esclusione della responsabilità derivante da reato a suo carico.

La mera adozione del [Modello](#) da parte dell'*organo dirigente* – che è da individuarsi nell'organo titolare del potere gestorio, vale a dire il Consiglio di Amministrazione di [MRC Holding](#) – non è, tuttavia, misura sufficiente a determinare l'esonero da responsabilità dell'ente, essendo invero necessario che il [Modello](#) sia *efficace ed effettivo*.

Quanto all'efficacia del [Modello](#), il legislatore, all'art. 6 comma 2 [D.lgs. 231/2001](#), statuisce che il [Modello](#) deve soddisfare le seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati (cosiddetta mappatura delle attività a rischio);
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la

commissione dei reati;

- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli.

Il Comma 2-*bis* dell'art. 6 prevede, inoltre, che ai fini dell'idoneità preventiva del Modello gli enti debbano sviluppare e mettere a disposizione del personale operante i canali di segnalazione interna, come disciplinati ai sensi del [Decreto legislativo del 10 marzo 2023](#), n. 24, attuativo della Direttiva (UE) 1937/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019.

La caratteristica dell'effettività del [Modello](#) è invece legata alla sua **efficace attuazione** che, a norma dell'art. 7, comma 4, [D.lgs. 231/2001](#), richiede:

- a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività (aggiornamento del [Modello](#));
- b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel [Modello](#).

I modelli organizzativi, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 3, del decreto *“possono essere adottati (...) sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati”*. Occorre, tuttavia, sottolineare che le indicazioni contenute nelle linee guida predisposte dalle Associazioni di categoria rappresentano solo un quadro di riferimento e non esauriscono le cautele che possono essere adottate dai singoli enti nell'ambito dell'autonomia di scelta dei modelli organizzativi ritenuti idonei ad adempiere alla funzione preventiva.

Le caratteristiche proprie di [MRC Holding](#) consentono di fare riferimento in genere alle Linee Guida di Confidustria, di cui si dirà a breve, in quanto applicabili in sede di definizione dei controlli e dei presidi volti a prevenire la verifica di illeciti.

### **1.5 La difesa in giudizio dell'ente: i principi operativi e l'approccio applicativo**

Come già si è evidenziato, la sede di accertamento giudiziale della responsabilità degli enti da reato è il Procedimento Penale. La disciplina degli aspetti processuali e quella dei diritti riconosciuti all'ente quale soggetto incolpato in un procedimento penale sono contenuti nel Capo III del [D.lgs. 231/2001](#) (artt. 34 e seguenti). La normativa prevede espressamente che, nei confronti dell'ente, trovano applicazione le disposizioni di cui al Codice di procedura penale, ivi incluse quelle che riconoscono garanzie processuali in favore dell'imputato-persona fisica, che sono estese, ove compatibili, anche all'ente-persona giuridica (art. 35 del Decreto).

#### **1.5.1 La rappresentanza dell'ente in giudizio: la risoluzione dei conflitti di interesse**

L'art. 39 del [D.lgs. 231/2001](#) disciplina specificamente i profili di rappresentanza



processuale dell'ente, nonché la problematica legata alla nomina del difensore della persona giuridica nel procedimento penale. In particolare, la norma dispone che l'ente partecipa al procedimento penale tramite il proprio Legale Rappresentante, *"salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo"*.

Ed invero, nel corso di un procedimento penale sussiste il rischio di insorgenza di un **conflitto di interesse** tra la difesa del Legale Rappresentante e quella dell'Ente. Tale problematica, prevista dal legislatore, si manifesta allorché il Legale Rappresentante sia indagato/imputato per l'illecito presupposto dal quale è derivata anche l'iscrizione/incolpazione a carico della persona giuridica a esso rappresentata. In tale situazione ben può emergere una inconciliabilità tra le esigenze difensive del Legale Rappresentante e quelle dell'Ente. Hanno espressamente affermato le Sezioni Unite della Cassazione, nella sentenza n. 33041 del 2015, che, in tale circostanza, è giustificato il sospetto che l'atto di nomina del difensore di fiducia dell'ente indagato, formalizzato dal legale rappresentante a sua volta indagato, possa essere *"produttivo di effetti potenzialmente dannosi sul piano delle scelte strategiche della difesa dell'ente che potrebbero trovarsi in rotta di collisione con divergenti strategie della difesa del legale rappresentante indagato"*. La Corte di Cassazione ha ulteriormente specificato, con la sentenza n. 32110 del 2023, che l'ente è chiamato all'interno del proprio Modello organizzativo, a prevedere - in caso di procedimento penale che veda, al contempo, l'incolpazione dell'ente e l'imputazione a carico del Legale Rappresentante per l'illecito presupposto - le modalità di nomina del proprio difensore, per prevenire la manifestazione di un conflitto di interesse di natura processuale tra le rispettive esigenze difensive. Sicché, la normativa e la giurisprudenza di legittimità dispongono, in tutela della persona giuridica, che quest'ultima **non possa essere rappresentata in giudizio dal Legale Rappresentante coimputato**. Pertanto, il Legale Rappresentante imputato **non avrà la facoltà di nominare il difensore dell'Ente nel procedimento**.

Nel caso dovesse verificarsi quanto qui sopra illustrato, al fine di prevenire l'emersione di un *vulnus* di tutela nella propria difesa processuale, la presente Società dispone che il Legale Rappresentante **si astenga dalla nomina del difensore dell'Ente**, e proceda alla nomina del difensore dell'Ente per il tramite di altro proprio responsabile, munito di specifica Procura a rappresentare in giudizio l'Ente stesso, quale ad esempio un membro del Consiglio di Amministrazione, non in conflitto. Qualora non sia possibile individuare tale soggetto, l'assemblea provvede, senza ritardo, a nominare un **Procuratore ad hoc**, conferendo a quest'ultimo il potere di rappresentanza in giudizio. In ogni caso, il rappresentante dell'ente non in conflitto **provvederà alla nomina del difensore processuale dell'Ente**, che verrà identificato in un **avvocato penalista esperto in materia di responsabilità degli enti da reato**. Inoltre, è previsto che il difensore dell'Ente dovrà essere individuato in professionista **diverso e terzo** rispetto a quello incaricato di curare la difesa processuale del Legale Rappresentante imputato nel medesimo procedimento od in relazione ai medesimi fatti.



## 1.6 Linee Guida di Confindustria

Le Linee Guida di Confindustria per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo *ex* [decreto legislativo n. 231/2001](#) forniscono alle associazioni e alle imprese indicazioni di tipo metodologico su come predisporre un [Modello](#) organizzativo idoneo a prevenire la commissione dei reati indicati nel [Decreto](#), consentendo all'ente l'esonero dalla responsabilità e dalle relative sanzioni (pecuniarie e interdittive).

Nella predisposizione del presente [Modello](#), [MRC Holding](#) si è ispirata alle Linee Guida di Confindustria, sulla scorta di quanto previsto dall'art. 6 comma n. 3 del [Decreto](#).

Tale scelta è stata dettata dall'esigenza di individuare le migliori procedure per prevenire la commissione dei [Reati](#).

Si tiene ad evidenziare che, proprio seguendo le indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria, il [Modello](#) tiene conto delle peculiarità della realtà produttiva e della struttura organizzativa di [MRC Holding](#).

## 1.7 Principi consolidati per la redazione dei modelli organizzativi e l'attività dell'organismo di vigilanza e prospettive di revisione del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231

I Principi consolidati sono stati emanati da CNDCEC, ABI, CNF e Confindustria nel giugno 2021 e riportati in sintesi, per quanto qui d'interesse, le principali modalità di elaborazione dei modelli organizzativi. Nella predisposizione del presente Modello, [MRC Holding](#), ha tenuto conto anche di questi principi, ad integrazione di quanto disposto dalle Linee Guida di Confindustria.

## SEZIONE II: IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

### 2.1 La scelta di MRC Holding di dotarsi del Modello previsto dal D.lgs. n. 231 / 2001

La scelta di [MRC Holding](#) di dotarsi di un modello di organizzazione e gestione *ex* [D.lgs. 231/01](#) si inserisce nella più ampia politica dell'impresa tesa ad indirizzare i [Destinatari del Modello](#) ad una gestione trasparente, corretta e ispirata al rispetto delle norme giuridiche vigenti e dei fondamentali principi di etica negli affari e nel perseguimento dell'oggetto sociale.

Nello specifico, scopo principale del [Modello](#) è l'individuazione di un sistema strutturato ed organico di procedure e regole di comportamento e di attività di controllo al fine di prevenire - per quanto possibile - la commissione delle diverse tipologie di illecito previste dal [Decreto](#).

La società si è dotata di Modello Organizzativo *ex* D.lgs 231/2001 per la prima volta il 22 marzo 2016.

Successivamente a seguito di diverse novelle legislative che hanno ampliato il catalogo dei reati-presupposto alla responsabilità degli enti si è reso necessario procedere ad una revisione normativa del Modello già adottato da MRC Holding.

### 2.1.1 Presentazione della Società

Marcegaglia Holding, è una società che costituisce il vertice di controllo del Gruppo Marcegaglia. Infatti, a far data dal 01 gennaio 2022 ha inglobato, tramite l'operazione straordinaria di fusione per incorporazione, le due società *holding* che, dapprima, controllavano le quote di maggioranza di MRC Holding S.p.A. stessa, ossia Finmar S.r.l. e Marfin S.r.l.

Marcegaglia Holding si occupa ora della gestione di ogni aspetto finanziario, contabile, assicurativo e informatico nell'interesse delle Società controllate dal Gruppo Marcegaglia, e garantisce continuità rispetto all'operato delle holding preesistenti.

Precisamente, Marcegaglia Holding cura la stipulazione degli accordi con primarie compagnie assicurative, nonché la gestione dei contratti di assicurazione a copertura di ogni rischio derivante dall'attività delle società controllate che fanno parte del Gruppo Marcegaglia. Gestisce, inoltre, gli aspetti legati alle partecipazioni azionarie ed alle operazioni finanziarie. In più, eroga servizi in favore delle società del Gruppo, in regime di contratti di Corporate service.

### 2.2 Finalità del Modello

Come già si è accennato, il presente documento ha la funzione di circoscrivere e coordinare il sistema - strutturale ed organico - delle procedure e delle attività di controllo (preventive, contestuali e *post factum*) finalizzato, a sua volta, al contenimento del rischio di commissione di [Reati](#) all'interno dell'ente. Ciò mediante l'individuazione delle attività che presentano i rischi maggiori e la conseguente identificazione dei necessari presidi di controllo.

I principi contenuti nel presente [Modello](#) devono condurre, da un lato, a diffondere una piena consapevolezza, in capo a potenziali [autori del reato](#), della presenza di un rischio di commissione illeciti passibile di manifestarsi nel contesto della propria area di attività. Dall'altro lato, il [Modello](#) ha anche la funzione di portare ad evidenza come la commissione di illeciti risulti essere fortemente contraria, in ogni caso, agli interessi ed alla filosofia imprenditoriale di MRC Holding S.p.A. anche qualora la Società stessa potrebbe trarne un vantaggio economico o qualsivoglia altra tipologia. Di più, grazie allo sviluppo di un monitoraggio costante sulle attività a rischio, il [Modello](#) intende consentire a [MRC Holding S.p.A.](#) di identificare con efficacia eventuali deficit organizzativi oppure comportamenti contrari alla legge e, di conseguenza, reagire tempestivamente per prevenire ed impedire la possibile consumazione di un [Reato](#).

Tra le prime finalità del [Modello](#) vi è quella di sviluppare la consapevolezza negli [Organi Sociali](#), [Dipendenti](#), [Consulenti](#), [Partner](#) e tutti gli altri [stakeholders](#) che operino per conto o nell'interesse della Società nell'ambito delle attività più rischiose, di poter incorrere - in caso di comportamenti non conformi alle prescrizioni del [Codice Etico](#) e alle altre norme e procedure aziendali (oltre alla legge, ovviamente) - in illeciti passibili di conseguenze penalmente rilevanti non solo per sé stessi, ma anche per la Società.

Pertanto, è bene evidenziare che [MRC Holding S.p.A.](#) reputa ogni comportamento illecito possibilmente attuato dai [Destinatari](#) censurabile e biasimevole, la Società non tollera in alcuna misura che al proprio interno vengano poste in essere condotte avverse alla legge, al [Codice Etico](#) ed al presente [Modello](#) organizzativo. La Società si riserva la facoltà di sanzionare eventuali trasgressioni di tali principi operativi, in coerenza con le disposizioni indicate nel Sistema Disciplinare contenuto nella Sezione VI.

Il monitoraggio circa il rispetto delle precitate regole (che estendono la loro portata - *per relationem* - anche ai [Modelli](#) organizzativi delle altre società appartenenti al [Gruppo Marcegaglia](#) ed a quelli delle controparti contrattuali) è affidato ai [soggetti apicali](#) ed ai sistemi di controllo interni, tutti sottoposti alla costante vigilanza dell'[OdV](#), anche mediante l'applicazione, in caso di accertate violazioni, di sanzioni disciplinari o contrattuali.

### **2.3 Elementi fondamentali del Modello**

Il [Modello](#) si compone di un **indice**, di un elenco degli **allegati**, delle **definizioni**, di una **Parte Generale** e di una **Parte Speciale**.

La Parte Generale del [Modello](#) descrive il quadro normativo di riferimento del [Modello](#), le sue finalità, la sua struttura ed il suo processo di realizzazione; nonché i [destinatari del Modello](#) e le sue componenti essenziali quali la struttura e la composizione dell'[OdV](#), con indicazione delle funzioni e dei poteri dell'organismo, le regole che presiedono all'aggiornamento del [Modello](#), il sistema disciplinare da applicarsi in caso di violazioni del [Modello](#), gli obblighi di comunicazione e diffusione del [Modello](#) e quelli inerenti alla formazione del personale.

La [Parte Speciale](#), individua le singole fattispecie di reato che, all'esito dell'attività di [Risk assessment](#), sono state associate con le attività ritenute potenzialmente "sensibili" al rischio-reato rispetto alla realtà di [MRC Holding](#), e che, pertanto, debbono essere assoggettate a costanti controlli e verifiche. In funzione delle risultanze dell'analisi del rischio, la [Parte Speciale](#) del [Modello](#) provvede ad approntare specifici protocolli preventivi, preordinati a mitigare il rischio di verifica di fatti di reato.

### **2.4 Destinatari del Modello organizzativo**

Il [Modello](#) è indirizzato - *in primis* - agli amministratori di [MRC Holding](#), ivi inclusi coloro che non sono chiamati a svolgere attività che siano risultate sensibili e soggette a rischio-reato all'esito della *Risk Analysis*. Le disposizioni contenute nel [Modello](#) devono, dunque, essere rispettate dal vertice amministrativo, dal personale dirigenziale, che opera in nome e per conto della Società, e dai lavoratori subordinati; soggetti tutti opportunamente formati e informati circa i contenuti del [Modello](#) medesimo, secondo le modalità appositamente previste dallo stesso (*infra* Sezione III - Paragrafo 3.1).

Al fine di garantire un'efficace ed effettiva prevenzione dei [Reati](#), il presente [Modello](#) è

destinato anche ai collaboratori esterni, intesi sia come persone fisiche ([consulenti](#), professionisti, *etc.*) sia come persone giuridiche che, mediante contratto, prestino la propria collaborazione a [MRC Holding](#) per la realizzazione delle attività aziendali. Il rispetto del [Modello](#) è garantito mediante l'apposizione di una clausola contrattuale che obblighi il contraente ad attenersi ai principi del [Modello](#) nell'esecuzione di qualsivoglia attività svolta contestualmente al rapporto commerciale/collaborativo con [MRC Holding S.p.A.](#)

Rispetto ai [Fornitori continuativi](#) ed ai [Partners](#) di [MRC Holding](#), si prevede che la Società - prima di vincolarsi contrattualmente ai terzi - svolga un'adeguata procedura di [due diligence](#). Segnatamente, tale attività di controllo dovrà essere volta a verificare la reputazione del soggetto con cui si intende contrattare e dei suoi principali esponenti (soci e amministratori), la situazione finanziaria, la competenza tecnica per rendere il servizio oggetto del contratto, la regolarità contributiva ed il corretto trattamento del personale, i maggiori clienti con cui opera e gli eventuali rapporti con le autorità pubbliche. In ogni caso, i fornitori continuativi della Società sono tutti identificati in realtà consolidate ed affidabili.

### **SEZIONE III. DIFFUSIONE DEL MODELLO E FORMAZIONE DEL PERSONALE**

#### **3.1 Azioni poste in essere da MRC Holding per la diffusione del proprio Modello**

Le modalità di comunicazione del [Modello](#) devono essere tali da garantirne la piena pubblicità, al fine di assicurare che i [Destinatari](#) siano a conoscenza delle procedure che devono essere seguite per un adempimento corretto delle proprie mansioni.

Secondo quanto disposto dalle Linee Guida di Confindustria, l'informazione deve essere completa, tempestiva, accurata, accessibile e continua.

Pertanto è impegno di [MRC Holding](#) divulgare il più possibile i principi e le disposizioni contenuti nel proprio [Modello](#).

Quanto all'informazione, il Modello è disponibile presso il sito ufficiale di Marcegaglia nella sezione dedicata a [MRC Holding](#) il cui indirizzo è opportunamente comunicato a tutti i Destinatari, mediante una comunicazione a mezzo di posta elettronica.

La formazione, invece, è realizzata tenendo conto della necessaria diversificazione di approfondimento a seconda dei soggetti a cui viene erogata, del loro ruolo, responsabilità, compiti attribuiti ed attività svolta.

L'attività formativa riguarda il [D.lgs. 231/2001](#), il [Codice etico](#) ed il [Modello organizzativo](#) e le *policies* adottate, come la *policy* anticorruzione.

Si rammenta che [MRC Holding](#) non ha personale alle proprie dipendenze e, pertanto, non ha implementato un programma specifico di formazione per il personale soggetto all'altrui direzione e coordinamento.

##### **3.1.1 Informativa al Personale**

Come specificato la Società non ha personale alle proprie dipendenze. Oltre ai componenti

del CdA, sono presenti come organi di controllo un Collegio sindacale ed una società di revisione. Le attività di Service sono erogate tramite personale alle dipendenze di altre società del Gruppo Marcegaglia già opportunamente formato in tema di D.lgs 231/2001.

Ad ogni modo l'attenzione sul tema della formaxzione resta sempre alta.

I Destinatari del Modello di [MRC Holding](#) sono prontamente informati, nel rispetto dei requisiti modali minimi di seguito riportati, dell'adozione degli aggiornamenti del presente [Modello](#).

[MRC Holding](#) si impegna a diffondere il [Modello](#) mediante pubblicazione sul sito internet di Marcegaglia, sezione [MRC Holding](#).

Parimenti, anche le modifiche di maggior rilievo sono prontamente pubblicate sul sito internet.

## **SEZIONE IV. ORGANISMO DI VIGILANZA. STATUTO**

### **4.1. Struttura e composizione dell'Organismo di Vigilanza**

Il [D.lgs. 231/2001](#), all'art. 6 comma 1 [D.Lgs. 231/2001](#), prevede l'obbligatoria istituzione di un [Organismo di Vigilanza \(OdV\)](#) interno all'ente, dotato sia di un autonomo potere di controllo (che consenta di vigilare costantemente sul funzionamento e sull'osservanza del [Modello](#)), sia di un autonomo potere di iniziativa, a garanzia dell'aggiornamento del [Modello](#) medesimo.

Il [D.lgs. 231/2001](#), in virtù delle modifiche normative apportate dall'art. 1, comma 82, della legge finanziaria del 2005, stabilisce che l'[OdV](#) può essere sia monocratico che plurisoggettivo.

[MRC Holding](#) ha optato, nel pieno rispetto della disciplina normativa, per un [OdV](#) monocratico, composto da un membro esterno.

Questa figura garantisce il miglior monitoraggio costante della corretta applicazione del [Modello](#), oltre all'indipendenza, la professionalità e la competenza nello svolgimento del compito affidato all'[Organismo](#), avendo specifiche e comprovate competenze nel settore legale.

Tale soluzione è stata ritenuta dalla Società la più adatta, sulla base delle caratteristiche della propria struttura organizzativa, a garantire l'effettività dei controlli cui l'[OdV](#) è istituzionalmente preposto.

Si è inoltre deciso che la nomina dell'[OdV](#), nonché l'eventuale revoca, siano di competenza del Consiglio di Amministrazione. L'organo amministrativo procede a tali operazioni nel pieno rispetto delle indicazioni di legge, anche sulla base di quanto sancito nelle Linee Guida di Confindustria e, comunque, garantendo sempre che l'[OdV](#) nel suo complesso sia connotato dai seguenti requisiti:

### **a) Autonomia e indipendenza**

I requisiti di autonomia e indipendenza sono fondamentali affinché l'[OdV](#) non sia direttamente coinvolto nelle attività operative/gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo. Tali requisiti si ottengono garantendo all'[OdV](#), da considerarsi come unità di *staff* a sé stante nella struttura organizzativa, una sostanziale indipendenza gerarchica, prevedendo che, nello svolgimento delle sue funzioni, l'[OdV](#) risponda solo al massimo vertice gerarchico: il Consiglio di Amministrazione. L'[OdV](#) collabora, altresì, direttamente con il Collegio sindacale.

Al fine di rendere effettivi i requisiti di cui al presente paragrafo è stato necessario definire alcune forme di tutela in favore dell'[OdV](#), in modo da assicurare un'adeguata protezione da eventuali forme di ritorsione a danno dell'organismo (si consideri il caso in cui dagli accertamenti svolti dall'[OdV](#) emergano elementi che facciano risalire al vertice aziendale il reato – o il tentativo di commissione del medesimo – ovvero una violazione del presente [Modello](#)).

Pertanto, solo il Consiglio di Amministrazione è a conoscenza delle valutazioni sulla *performance* professionale complessiva e su ogni intervento retributivo e/o organizzativo relativo all'[OdV](#): il medesimo organo ne verificherà la congruità con la politica interna aziendale.

### **b) Professionalità**

L'[OdV](#) deve possedere, al suo interno, competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere; in particolare deve possedere competenze legali specialistiche in tema di responsabilità penale degli enti ai sensi del Decreto legislativo n. 231/2001 quindi con particolare riferimento ai reati previsti dal [D.lgs. 231/2001](#) ed agli istituti generali di tale decreto. Tali caratteristiche, unite all'indipendenza, ne garantiscono l'obiettività di giudizio.

Il membro dell'[OdV](#) deve possedere, oltre alle competenze tecniche sopra descritte, ulteriori requisiti soggettivi formali, quali l'onorabilità, l'assenza di conflitti d'interessi e di rapporti di parentela con gli [Organi sociali](#) e con il vertice aziendale, il non essere mai stato imputato in procedimenti penali aventi ad oggetto le fattispecie previste dal D.lgs. 231/2001.

Inoltre, all'atto del conferimento dell'incarico, il professionista designato ad assumere la carica di [OdV](#) deve sottoscrivere una dichiarazione in cui attesta l'assenza di fattori d'incompatibilità quali, ad esempio:

- relazioni di parentela o di coniugio o affinità entro il IV grado con componenti del Consiglio di Amministrazione, [soggetti apicali](#) in genere o sindaci di [MRC Holding](#);
- conflitti d'interesse, anche potenziali con [MRC Holding](#) tali da minare l'indipendenza richiesta dal ruolo;



- titolarità, diretta o indiretta, di partecipazioni azionarie di consistenza tale da consentire di esercitare una notevole influenza su [MRC Holding](#);
- partecipazione attiva quale membro del Consiglio di Amministrazione o Amministratore nei tre esercizi anteriori alla nomina quale membro dell'[OdV](#), di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure concorsuali;
- rapporto di pubblico impiego presso [Pubbliche Amministrazioni](#) nazionali o locali nei tre anni anteriori all'assunzione della carica di componente dell'[OdV](#);
- sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero applicazione della pena su richiesta (c.d. patteggiamento), in Italia o all'estero, per i delitti di cui al [D.lgs. 231/2001](#) o altri reati ad essi assimilabili o comunque delitti commessi non colposamente;
- condanna, con sentenza passata in giudicato, ad una pena che importa l'interdizione dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

#### **c) Continuità d'azione**

L'[OdV](#) deve:

- lavorare sulla vigilanza del [Modello](#) con i necessari poteri d'indagine;
- essere una struttura "interna" all'azienda, anche se indipendente, rispetto al CdA di [MRC Holding](#), in modo da garantire la continuità dell'attività di vigilanza;
- vigilare sull'attuazione del Modello e monitorarne il costante aggiornamento;
- non svolgere mansioni prettamente operative che possano condizionare la visione d'insieme delle attività aziendali che ad esso si richiede e minarne l'obiettività di giudizio.

Per raggiungere appieno le finalità di cui al presente punto, l'[OdV](#) deve riunirsi almeno 4 (quattro) volte l'anno, redigendo un programma delle proprie attività all'inizio dell'anno ed un report consuntivo al termine del proprio esercizio che presenterà al CdA della società.

#### **d) Onorabilità**

Sul piano soggettivo, pertanto, il membro dell'[OdV](#) deve essere dotato dei requisiti di professionalità e onorabilità. Tale soggetto, in virtù dell'attività che è chiamato a svolgere, deve essere dotato delle necessarie cognizioni tecniche e dell'esperienza relativa e, quindi, fornito di conoscenze senz'altro di carattere legale (societaria e penale sopra tutte) ma anche dotato di conoscenze di tipo aziendalistico. L'[OdV](#) deve, come detto, garantire l'onorabilità, la massima affidabilità e l'assenza di ogni posizione di conflitto (a titolo esemplificativo, avere relazioni di parentela con gli [Organi sociali](#) ed i vertici aziendali o, comunque, conflitti di interesse). Al fine di adempiere alle proprie funzioni, di carattere multidisciplinare,

inoltre, l'[OdV](#) potrà avvalersi della collaborazione di particolari professionalità, da reperirsi anche all'esterno della società, che potranno fornire all'uopo un utile supporto tecnico e specialistico.

#### **4.1.1 Nomina e durata in carica dell'Organismo di Vigilanza**

Il membro prescelto deve avere le caratteristiche di cui sopra e, quindi, deve essere in possesso di competenze giuridiche specifiche in tema di responsabilità degli enti, di tutela dell'ambiente e di sicurezza nei luoghi di lavoro. Deve, altresì, garantire la capacità di controllo e l'indipendenza richieste dalla legge.

L'[Organismo di vigilanza](#) riveste il suo ruolo per anni 1 (uno) a decorrere dalla data dell'effettiva nomina.

L'OdV può essere rinominato alla scadenza.

Alla scadenza del mandato l'[OdV](#) rimane in carica sino alla effettiva nomina del membro del nuovo organismo.

In tale periodo il suo compenso, stabilito dal Consiglio di Amministrazione al momento della sua nomina, non potrà subire variazione alcuna, se non quelle determinate dall'opportunità di adeguamento agli indici legali. La eventuale revoca dell'[OdV](#), da disporsi esclusivamente per ragioni connesse a gravi inadempimenti in ordine al mandato conferito, dovrà essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione e previamente comunicata al Collegio sindacale.

La revoca dei poteri propri dell'[OdV](#) e l'attribuzione dei medesimi poteri ad altri soggetti, potrà avvenire solo per giusta causa, per tale dovendosi intendere anche una ristrutturazione organizzativa significativa di [MRC Holding](#), mediante apposita delibera del Consiglio di Amministrazione e con l'approvazione del Collegio sindacale.

L'[OdV](#) è nominato dal Consiglio di Amministrazione di [MRC Holding](#).

Il sopravvenire di cause di incompatibilità/ineleggibilità determinerà l'immediata decadenza del membro dell'[OdV](#).

Se nel corso dell'incarico viene a mancare il componente dell'[OdV](#), il Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente alla sostituzione dello stesso.

L'[OdV](#) provvede direttamente a dotarsi di una modalità operativa che regolamenti il suo funzionamento, in conformità alla legge ed alle disposizioni del [Codice Etico](#) e del presente [Modello](#).

#### **4.1.2 Compiti assegnati ai Responsabili di funzione**

Contestualmente alla nomina dell'[OdV](#), la Società ha deciso di incaricare il [Responsabile di funzione](#) del compito di effettuare, su base continuativa, verifiche sul rispetto del [Modello](#) e sull'adeguatezza dello stesso, nei rispettivi settori di operatività. Nel caso specifico di MRC Holding non avendo personale, nemmeno dirigenziale, alle proprie dipendenze, i



responsabili di funzione sono afferenti ad altre società del Gruppo.

La predetta attività di verifica, che sarà limitata alle attività compiute in favore della Società, non sostituisce comunque quella dell'[OdV](#) che rimane soggetto responsabile della vigilanza sul [Modello organizzativo](#).

In [MRC Holding](#) sono stati individuati quali [Responsabili di funzioni](#) i seguenti [soggetti apicali](#), anche afferenti ad altre società del [Gruppo](#):

- *Amministratore delegato;*
- *Corporate Amministrazione e Fiscale;*
- *Corporate Finanza;*
- *Corporate Gestione Credito;*
- *Corporate legale.*

Altri Responsabili di funzioni possono essere identificati come segue:

- *Corporate Risorse Umane & Organizzazione;*
- *Corporate Acquisti;*
- *Corporate Controllo gestione;*
- *Corporate IT.*

Sono, in ogni caso, considerati [Responsabili di funzioni](#) tutti i soggetti che siano titolari di procure o deleghe ed ogni altra persona che possa esternare le decisioni della Società, indipendentemente dal titolo giuridico per cui svolge tale compito.

Il coinvolgimento nonché la responsabilizzazione dei citati [Responsabili di Funzione](#) ha come obiettivo quello di realizzare una garanzia più concreta, e perciò più efficace, dell'effettiva attuazione del [Modello](#), in quanto tali soggetti costituiscono strutturalmente un fondamentale anello di congiunzione, operativo e informativo, tra l'[OdV](#) e le concrete unità operative nell'ambito delle quali sono stati individuati profili di rischio.

L'attività dei [Responsabili di Funzione](#) costituisce la miglior possibilità di adempimento dell'obbligo di attuare efficacemente il [Modello](#), dal momento che gli stessi sono i soggetti che meglio possono consentire un effettivo ausilio ai fini dell'adempimento dell'obbligo di vigilanza.

Ciascun [Responsabile di Funzione](#) è quindi obbligato a riportare all'[OdV](#) tutte le notizie utili al fine di meglio consentire all'organismo il rispetto e l'adempimento dei propri obblighi di vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del [Modello](#) ed in ordine alle esigenze di adeguamento dello stesso.

#### **4.2 Definizione dei compiti e dei poteri dell'Organismo di Vigilanza**

I principali compiti dell'[OdV](#) sono previsti dal [D.lgs. 231/2001](#) all'art. 6, comma 1, lett. b)

come segue:

- vigilare su funzionamento e osservanza del [Modello](#);
- monitorarne l'aggiornamento sottoponendone la necessità all'Organo amministrativo.

In adempimento al primo di siffatti compiti, l'[OdV](#) deve eseguire quantomeno le seguenti attività:

- predisporre il [Piano annuale](#) delle verifiche su adeguatezza e funzionamento del [Modello](#), graduando i controlli a seconda della gravità del rischio emerso a seguito dell'analisi dei rischi;
- effettuare verifiche su base continuativa, nell'ambito del [Piano annuale](#), sulle attività od operazioni individuate nelle aree a rischio al fine di valutare l'osservanza e il funzionamento del [Modello](#);
- effettuare verifiche mirate ed a campione su operazioni o su atti specifici, posti in essere nell'ambito delle aree di attività a rischio;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti per il rispetto del [Modello](#); in particolare disciplinare il flusso informativo da parte dei [Responsabili di Funzione](#);
- ottenere la predisposizione di una casella di posta elettronica dedicata a ricevere dalle strutture aziendali eventuali richieste di chiarimenti in ordine a casi dubbi o ad ipotesi problematiche, nonché sollecitazioni di interventi tesi all'implementazione del [Modello](#);
- promuovere adeguate iniziative volte alla diffusione della conoscenza e della comprensione del [Modello](#);
- verificare la corretta diffusione del [Modello organizzativo](#), del [Codice Etico](#) e delle loro successive modifiche e/o integrazioni;
- valutare le segnalazioni di possibili violazioni e/o inosservanze del [Modello](#), in coordinamento con i responsabili all'uopo incaricati ai sensi del [D.lgs. 24/2023](#);
- condurre, in coordinamento con i responsabili all'uopo incaricati ai sensi del [D.lgs. 24/2023](#), le indagini volte all'accertamento di possibili violazioni delle prescrizioni del [Modello](#);
- esaminare le violazioni del Modello eventualmente accertate dalla Funzione [Corporate Risorse Umane & Organizzazione](#) ai fini dell'apertura del procedimento disciplinare;
- verificare che le violazioni del [Modello](#) siano effettivamente e adeguatamente

sanzionate.

Quanto alla cura dell'aggiornamento del [Modello](#) è necessario premettere che l'adozione e le eventuali sue modifiche sono di competenza del Consiglio di Amministrazione, il quale appunto, a mente dell'art. 6 comma 1 lett. a), ha la responsabilità diretta dell'adozione e dell'efficace attuazione del [Modello](#) stesso.

Singole modifiche o aggiornamenti dei protocolli o delle procedure operative potranno esser approvati e diffusi previo assenso del CdA. Di dette modifiche dovrà sempre essere informato l'[OdV](#), qualora si tratti di modifiche sostanziali, non legate per esempio a semplici cambiamenti di natura organizzativa.

Quanto al compito dell'[OdV](#) di supervisionare l'aggiornamento del [Modello](#), siffatta funzione si traduce nelle seguenti attività:

- monitorare l'evoluzione della normativa di riferimento;
- suggerire la predisposizione di misure idonee ai fini di mantenere aggiornata la mappatura delle aree a rischio, secondo le modalità e i principi seguiti nell'adozione del presente [Modello](#);
- vigilare sull'adeguatezza e sull'aggiornamento dei protocolli rispetto alle esigenze di prevenzione dei [Reati](#) e verificare che ogni parte che concorre a realizzare il [Modello](#) sia e resti rispondente e adeguata alle finalità del [Modello](#) come individuate dalla legge, a tal fine potendosi avvalere delle informazioni e della collaborazione da parte dei [Responsabili di Funzione](#);
- indicare al Consiglio di Amministrazione la necessità di apportare modifiche al [Modello](#);
- verificare l'effettività e la funzionalità delle modifiche del [Modello](#) adottate dal Consiglio di Amministrazione;
- vigilare sulla congruità del sistema di procure e deleghe al fine di garantire la costante efficacia del [Modello](#).

È importante evidenziare che - al fine di garantire la piena efficacia della sua azione - l'[OdV](#) ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale che possa rilevare ai fini della verifica del corretto funzionamento del [Modello](#).

Ai fini di un pieno e autonomo adempimento dei propri compiti, all'[OdV](#) è assegnato un *budget* annuo adeguato, stabilito con delibera dal Consiglio di Amministrazione anche nell'atto di nomina e rinnovato nella medesima quantità, se non diversamente disposto.

Il *budget* deve consentire all'[OdV](#) di poter svolgere i suoi compiti in piena autonomia, senza limitazioni che possano derivare da insufficienza delle risorse finanziarie in sua dotazione.

Quanto all'ambito di applicazione dei poteri di controllo dell'[OdV](#), il [D.lgs. 231/2001](#) non modifica la normativa societaria e statutaria vigente. L'adozione del [Modello](#) con la nomina dell'[OdV](#), quindi, non deve comportare una significativa, e non giustificabile, restrizione

dell'autonomia statutaria ed organizzativa degli enti, con la conseguenza che quanto ai soggetti depositari delle deleghe operative espresse, ossia quanto ai soggetti nei confronti dei quali la Società ha già ritenuto di conferire la propria massima fiducia, continueranno a valere le sole forme di controllo già espressamente previste dall'ordinamento vigente e con esse i rimedi per le violazioni di legge di cui si rendessero responsabili.

All'[OdV](#) resta in ogni caso riconosciuto sia il potere di interloquire con i soggetti legittimati per legge all'attività di controllo che la facoltà di sollecitare la verifica della sussistenza degli elementi richiesti dalla legge ai fini della proposizione di azioni di responsabilità o di revoca per giusta causa.

#### **4.2.1 Prerogative e risorse dell'OdV**

Tenuto conto della peculiarità delle attribuzioni dell'[OdV](#) e delle specifiche capacità professionali da esse richieste, nello svolgimento dei suoi compiti, l'[OdV](#) della Società sarà supportato da uno *staff* operativo e disporrà in via autonoma di adeguate risorse finanziarie.

L'[OdV](#) potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti appartenenti alle funzioni aziendali e *Corporate*, quando si rendano necessarie le loro conoscenze e competenze specifiche per particolari analisi e per la valutazione di specifici passaggi operativi e decisionali dell'attività del [Gruppo](#).

In ogni caso, l'[OdV](#) avrà la facoltà, laddove si manifesti la necessità di avvalersi di professionalità non presenti al proprio interno, nello *staff* operativo di cui sopra e comunque nell'organigramma del [Gruppo](#), di avvalersi della consulenza di professionisti esterni.

L'[OdV](#), all'inizio del proprio mandato, e con cadenza annuale presenterà all'Organo Amministrativo della società una richiesta di *budget* di spesa annuale da mettere a disposizione da parte della società e in particolare:

- l'[OdV](#) presenterà la richiesta di erogazione dell'importo corrispondente al budget annuale ("Importo"), con sufficiente evidenza di dettaglio, e l'Organo Amministrativo non potrà ragionevolmente rifiutarsi di mettere a disposizione tale importo che potrà essere utilizzato in via autonoma e senza obbligo di preventiva autorizzazione da parte dell'[OdV](#) per gli scopi previsti dal presente [Modello](#);
- l'Importo dovrà coprire una previsione delle spese da sostenersi in via autonoma dall'[OdV](#) per l'esercizio delle proprie funzioni, quali attività di auditing o di formazione (fermo restando che gli eventuali costi relativi alle risorse umane o materiali messe a disposizione dalla società non si intendono far parte del *budget*).

Qualora, in ragione di eventi o circostanze straordinarie (cioè al di fuori dell'ordinario svolgimento dell'attività dell'[OdV](#)) si rendesse necessaria per l'[OdV](#) l'erogazione di somme in eccesso dell'importo previsto, in tal caso il presidente dell'[OdV](#) dovrà formulare richiesta motivata all'Organo Amministrativo indicando con ragionevole dettaglio la richiesta dell'erogazione di somme in eccesso dell'Importo, le ragioni ed i fatti sottostanti a tale

richiesta e l'indicazione dell'insufficienza della somma costituente l'Importo per far fronte agli eventi o alle circostanze straordinarie. Tale richiesta di ulteriori fondi non potrà essere irragionevolmente respinta dall' Organo Amministrativo, il quale dovrà motivare adeguatamente la propria decisione.

#### **4.3 Reporting dell'Organismo di Vigilanza**

Come sopra già precisato, al fine di garantire la sua piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle proprie funzioni, l'[OdV](#) riporta direttamente al Consiglio di Amministrazione della Società.

Su base annuale, l'[OdV](#), mediante relazione scritta, riferisce al Consiglio di Amministrazione, per il tramite di uno degli amministratori, e svolge almeno un incontro con il Collegio Sindacale in merito all'attuazione del [Modello](#), con particolare riferimento agli esiti dell'attività di vigilanza espletata durante il semestre e agli interventi opportuni per l'implementazione del [Modello](#).

Riceve gli aggiornamenti dell'attività svolta dal Collegio Sindacale, anche al fine di evitare ridondanze.

La comunicazione con il Collegio Sindacale consente di effettuare anche il controllo sull'operato degli amministratori.

L'[OdV](#) potrà, in ogni momento, chiedere di essere sentito dal Consiglio di Amministrazione, allorché ritenga opportuno un suo esame o intervento in materie inerenti il funzionamento e l'efficace attuazione del [Modello](#).

A garanzia di un corretto ed efficace flusso informativo ed al fine di un pieno e corretto esercizio dei suoi poteri, l'[OdV](#) ha la possibilità di chiedere chiarimenti o informazioni direttamente ad un Amministratore ed ai responsabili di funzione (Corporate). L'[OdV](#) potrà, a sua volta, essere convocato in ogni momento dal Consiglio di Amministrazione e dagli altri organi societari per riferire su particolari eventi o situazioni relative al [D.lgs 231/2001](#), al [Codice Etico](#), al [Modello](#) ed alle procedure rilevanti.

#### **4.4 Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza**

Tutti i [Destinatari del Modello](#) sono tenuti a collaborare per una piena ed efficace attuazione del [Modello](#) segnalando, immediatamente, ogni eventuale notizia di reato ed ogni violazione del [Modello](#) o delle procedure stabilite per la sua attuazione.

L'organizzazione ha istituito una casella di posta elettronica il cui accesso è riservato unicamente all'OdV.

In particolare le segnalazioni possono avvenire tramite posta elettronica presso la seguente casella [odvholding@marcegaglia.com](mailto:odvholding@marcegaglia.com)

La Società pur conscia dell'entrata in vigore della Legge n. 179/2017 in tema di *Whistleblowing* che ha quale scopo quello di tutelare il dipendente pubblico o privato nel

caso in cui decidesse di segnalare o una violazione al Modello Organizzativo, non ha predisposto alcuna modalità alternativa di segnalazione rispetto alla casella *e-mail* dedicata all'OdV, come indicato dalla legge, non avendo la Società nessun soggetto alle proprie dipendenze.

Pertanto, per qualsiasi segnalazione di violazione o presunta tale al Modello da parte degli amministratori o dei responsabili di funzione corporate lo strumento all'uopo dedicato è la e-mail dedicata all'OdV come sopra specificata.

L'Organismo di Vigilanza deve essere immediatamente informato, attraverso la casella di posta elettronica sopra indicata, nelle seguenti occasioni:

- violazioni riscontrate che comportino l'applicazione delle sanzioni di cui alla Sezione VI (*cfr. infra* par. 6.7);
- procedimenti disciplinari interni avviati per le violazioni del [Modello](#);
- provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- applicazione di eventuali sanzioni per le violazioni del [Modello](#) o delle procedure stabilite per la sua attuazione;
- eventuale contenzioso giudiziario relativo alle sanzioni disciplinari per violazioni del [Modello](#);
- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, anche amministrativa, che vedano il coinvolgimento della Società o di [soggetti apicali](#), dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al [D.lgs. 231/2001](#), fatti salvi gli obblighi di riservatezza e segretezza legalmente imposti;
- ogni potenziale rischio di commissione di un reato rilevante *ex* [D.lgs. 231/2001](#).

Tutte le segnalazioni sono conservate, a cura dell'[OdV](#), in un apposito archivio, secondo modalità definite dall'[OdV](#) e tali da assicurare la riservatezza circa l'identità di chi ha effettuato la segnalazione.

In conformità a quanto disposto dal [Decreto](#) (art. 6, comma 2, lett. d), tutti gli Organi sociali sono tenuti a comunicare all'[OdV](#) ogni informazione utile allo svolgimento dell'attività di controllo e alla verifica sull'osservanza del [Modello](#), il suo funzionamento e la sua corretta attuazione. I medesimi obblighi informativi sono previsti in capo ai [Responsabili di Funzione](#).

Ogni comunicazione indirizzata all'OdV avviene tramite la casella di posta elettronica dedicata all'[Organismo di Vigilanza](#), ovvero per tramite del canale telematico di

segnalazione atto a garantire la riservatezza dell'autore della comunicazione.

#### **4.5 Regolamento dell'Organismo di Vigilanza**

L'[OdV](#) si dota di un apposito regolamento che ne disciplina le regole di funzionamento.

In particolare, il documento disciplina l'attività ed il funzionamento dell'[OdV](#), ivi incluse tutte le attività relative alle modalità di esercizio delle sue attribuzioni (e.g. pianificazione, esecuzione, rapporto e verifiche non programmate, programmazione ed esecuzione delle riunioni).

Lo stesso regolamento disciplina la validità delle deliberazioni, le modalità di gestione delle risorse finanziarie a disposizione e le procedure necessarie per le modifiche al regolamento stesso.

#### **4.6 Rapporti con l'[Organismo di Vigilanza](#) delle altre società del [Gruppo](#)**

[MRC Holding S.p.A.](#) ha deciso di adottare un [OdV](#) monocratico in quanto caratterizzata da un minore compessità organizzativa rispetto ad altre società del Gruppo. Il membro esterno è, comunque, parte anche degli [OdV](#) nominati per le altre società del Gruppo.

La decisione di mantenere la medesima composizione dell'[OdV](#) nominato all'interno delle diverse società appartenenti al [Gruppo](#) è basata sull'evidenza che l'indicazione di membri diversi per ciascuna società rischierebbe di ostacolare e rallentare i flussi informativi, rendendo difficoltosa la comunicazione tra gli [OdV](#) stessi e frustrando la possibilità di attuare con piena conoscenza e in massima sinergia le attività di controllo cui gli stessi organo sono deputati.

In considerazione della struttura del [Gruppo](#) cui fanno riferimento le singole società, è auspicabile che vi sia una base conoscitiva comune, stabile e continuativa delle informazioni oggetto di verifica, anche al fine di massimizzare l'efficacia dei controlli.

La scelta di [MRC Holding S.p.A.](#) è, quindi, coerente con tale finalità perché l'identità dei membri degli [OdV](#) consente che gli organismi siano al corrente delle modalità di svolgimento delle attività nelle consociate, nonché di eventuali disfunzioni o di episodi che possano determinare il verificarsi di un reato presupposto o che, comunque, possa indicare un sintomo di rischio per il corretto funzionamento del [Modello](#).

In tal modo, si garantisce un'uniformità di vedute oltre che una comune gestione degli aspetti correlati alla *compliance* 231 dell'intera realtà produttiva, strutturale ed operativa del [Gruppo Marcegaglia](#).

Tale scelta è opportuna anche alla luce dell'esistenza del [Contratto di Corporate Services](#) che intercorre tra le singole società del Gruppo.

A tal proposito, infatti, si rammenta che determinati [Servizi](#) vengono erogati da un singolo *Service Provider*, interno al [Gruppo](#), in favore delle società operative; con la conseguenza che tutte le operazioni esternalizzate, ad esempio quelle di amministrazione e contabilità,



potranno essere vagliate e controllate in maniera omogenea dagli [OdV](#) delle singole società operative.

Tale sinergia, evidentemente, determina considerevoli ricadute positive anche per la coerente applicazione del sistema sanzionatorio.

## **SEZIONE V. CANALI DI SEGNALAZIONE E PROTEZIONE DEL WHISTLEBLOWING**

### **5.1 Protezione delle segnalazioni**

La Società, conformemente a quanto previsto dal [D.lgs. 24/2023](#) ha implementato una Procedura, a mezzo della quale ciascun dipendente o collaboratore legittimato, può trasmettere ogni utile segnalazione circa presunte violazioni del [Modello](#) organizzativo, anche qualora le stesse non integrino gli estremi di un reato, nonché fornire suggerimenti per l'implementazione del [Modello](#).

Le segnalazioni vengono recepite da [MRC Holding S.p.A.](#) tramite un canale telematico, fruito dalla Società per il tramite di *Service* regolarmente contrattualizzato a livello di Gruppo e fornito da una società terza specializzata in servizi informatici e gestionali, in grado di garantire, anche tramite strumenti di crittografia informatica, la piena riservatezza della persona segnalante. Il Canale Interno di segnalazione adottato dalla Società prevede l'utilizzo di una piattaforma telematica di segnalazione, che consente al dipendente di formulare la propria segnalazione eventualmente anche in anonimato, come anche di risalire alla segnalazione inviata al fine di mantenere una interlocuzione costante con il Responsabile che riceve le segnalazioni. [MRC Holding S.p.A.](#) gode di un proprio accesso esclusivo al portale telematico adibito alla ricezione delle segnalazioni inerenti al proprio ambito organizzativo.

A ciascuna segnalazione viene attribuito un numero progressivo, al fine di garantire un costante monitoraggio dell'esito del processo di segnalazione tramite il Canale Interno.

L'attribuzione di un numero identificativo della segnalazione permetterà successivamente di rendere nota l'identità del segnalante, su base volontaria di quest'ultimo.

Il sistema di protezione delle segnalazioni di violazione delle disposizioni di legge, del [Codice Etico](#) e del [Modello](#) è considerato strumento fondamentale per l'applicazione efficace del sistema di prevenzione dei rischi di reato.

Con il presente [Modello](#) si costituisce l'obbligo sia per i componenti degli organi amministrativi e direttivi che per ogni dipendente o collaboratore della Società di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite che ritengono si siano verificate in seno all'organizzazione.

Pertanto, ogni dipendente/collaboratore che segnala una violazione del [Modello](#) organizzativo, anche se non costituente [Reato](#), non deve trovarsi in alcun modo in posizione di svantaggio né subire azioni ritorsive in conseguenza di questa azione, indipendentemente dal fatto che la sua segnalazione sia poi risultata fondata o meno.



La Società garantisce, in capo all'autore della segnalazione, il riconoscimento di tutte le misure di tutela e protezione disciplinate dal [D.lgs. 24/2023](#) e dalla Direttiva UE 2019/1937. La Società tiene ad evidenziare che, sotto il profilo temporale, l'ambito di operatività di tali tutele non è circoscritto alla durata del rapporto di lavoro, si estende invero anche al periodo successivo allo scioglimento del rapporto di lavoro (e quindi all'ex dipendente), ai periodi di prova (inclusi stage/tirocini), alla fase di ricerca e selezione del personale (colloquio conoscitivo, nei vari stadi di evoluzione) quanto il rapporto di lavoro non sia ancora stato instaurato. Nondimeno, le misure di tutela, protezione e sostegno sono estese ai c.d. "facilitatori" della segnalazione, ossia a coloro che abbiano coadiuvato l'autore nell'iter di segnalazione, come anche alle persone operanti nel medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, ai colleghi di lavoro del segnalante aventi con il medesimo un rapporto abituale, agli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali detta persona lavori. È quindi assolutamente **vietato** ogni atto di ritorsione o discriminazione nei confronti della persona che abbia inoltrato una segnalazione tramite i canali all'uopo predisposti.

Il dipendente, tuttavia, deve essere consapevole che non saranno prese in considerazione segnalazioni o accuse, riconosciute come false o pretestuose, né saranno valutate mere rimostranze personali. In tali casi il segnalante non avrà diritto alle tutele offerte dalla legge; nondimeno, la Società avvierà il necessario procedimento disciplinare nei confronti di chiunque abbia inoltrato intenzionalmente segnalazioni riportanti accuse false o manifestamente infondate.

[MRC Holding S.p.A.](#) incoraggia tutti i [dipendenti](#) che desiderino sollevare una questione inerente ad una violazione del [Modello](#) a discuterne con il proprio superiore gerarchico prima di adire i canali interni di segnalazione *Whistleblowing*, salvo che sia manifesta l'esigenza di fare ricorso ai canali all'uopo stabiliti.

Il superiore gerarchico, se possibile, risolve il problema prontamente e comunica quanto accaduto all'[OdV](#), in via riservata, ove ciò sia rilevante ai fini del [Modello](#). A tale scopo, il singolo responsabile deve considerare tutte le preoccupazioni sollevate in modo serio e completo e, ove necessario, chiedere pareri all'[OdV](#) e/o compiere indagini approfondite, nel rispetto delle proprie attribuzioni.

Qualora la interlocuzione con il diretto superiore non trovi esito o il dipendente ritenga controindicato comunicare la segnalazione allo stesso direttore, il segnalante ha la facoltà di rivolgersi ai canali interni di segnalazione predisposti ai sensi del [D.lgs. 24/2023](#).

Gli altri [Destinatari](#), in relazione all'attività svolta con [MRC Holding S.p.A.](#), effettuano ogni segnalazione direttamente per il tramite dei Canali di Segnalazione sviluppati ai sensi del [D.lgs. 24/2023](#).

Per consentire un accertamento corretto e un'indagine completa di una segnalazione relativa a un comportamento sospetto, quando segnalano la presunta violazione i segnalanti

devono fornire le seguenti informazioni:

- la descrizione circostanziata dei fatti segnalati, con indicazione di tutti i particolari di rilievo (ad esempio la data e il luogo dell'accaduto, il tipo di comportamento, le parti coinvolte, *etc.*);
- l'indicazione del motivo per il quale la questione è ritenuta fonte di preoccupazione;
- elementi identificativi del soggetto segnalato (qualora ne sia a conoscenza);
- l'esistenza di eventuali testimoni;
- la precedente comunicazione del fatto ad altri soggetti;
- la specifica funzione/area operativa nell'ambito della quale si è verificato il comportamento sospetto;
- ogni altra informazione ritenuta rilevante.

Preferibilmente, il segnalante deve anche fornire il suo nome e le informazioni necessarie per eventuali contatti. Anche allo scopo di agevolare la costante interlocuzione con il soggetto chiamato a processare la segnalazione.

Pertanto, le segnalazioni circostanziate delle condotte illecite (o della violazione del modello di organizzazione e gestione dell'ente) - escluso il requisito della buona fede - debbono fondarsi su elementi di fatto che siano precisi e concordanti.

In ogni caso, nell'applicazione della suesposta procedura di segnalazione ai sensi del [D.lgs. 24/2023](#), viene fatta rigorosa applicazione delle seguenti regole:

#### **a) Riservatezza**

Tutto il personale a qualunque titolo coinvolto nella gestione di una segnalazione è tenuto a mantenere la massima riservatezza ed al rispetto della normativa vigente in tema di *privacy*, considerando ogni informazione come sensibile.

Qualsiasi documento creato in relazione a una segnalazione deve essere custodito in modo rigorosamente riservato.

Nel corso di qualsiasi comunicazione e/o riunione, è necessario prestare attenzione ed evitare possibili dichiarazioni dannose per proteggere l'identità delle persone coinvolte e assicurarsi che le indagini non rechino danni alle stesse.

Tutte le indagini devono essere eseguite nella massima riservatezza.

Le comunicazioni devono essere rivolte solo alle persone che necessariamente devono essere informate.

L'eventuale coinvolgimento di terze parti, per ragioni di consulenza tecnico professionale (es. periti, consulenti legali, *etc.*), impone la predisposizione e la sottoscrizione di un NDA (Non Disclosure Agreement), con il quale le stesse si impegnino a non diffondere alcuna

delle informazioni condivise contestualmente all'approfondimento correlato alla segnalazione od alle verifiche richieste dalla Società dal [Responsabile dei Canali Interni](#) di segnalazione o dall'OdV.

Ogni dipendente interrogato in relazione a un'indagine deve essere a conoscenza del fatto che la problematica verrà trattata in modo riservato e che deve evitare di parlarne con terzi.

#### **b) Garanzie procedurali**

Le segnalazioni relative a presunte violazioni esaminate nell'ambito e nell'applicabilità della procedura saranno esaminate in modo approfondito e tempestivo dal Responsabile nominato. Ed invero, entro sette giorni dall'inoltro della segnalazione dovrà essere dato riscontro della presa in carico della segnalazione. Entro ulteriori tre mesi, invece, dovrà essere dato al segnalante un opportuno riscontro in ordine alle attività intraprese a seguito della segnalazione.

Le indagini devono iniziare tempestivamente e devono essere condotte in modo diligente. Tutte le persone coinvolte in un'indagine devono prestare attenzione ed agire in modo imparziale in tutte le fasi della procedura. Si devono raccogliere i fatti oggettivi relativi all'evento o alla situazione, non le opinioni o le speculazioni.

A partire dall'inizio di un'indagine si devono conservare tutti i documenti esistenti al momento in cui è stata segnalata la violazione.

Qualora la segnalazione pervenga in forma scritta anonima, il Responsabile nominato procede comunque alle afferenti indagini, sempre che la segnalazione contenga riferimenti sufficientemente specifici per effettuare gli accertamenti del caso.

Nell'esercizio del proprio potere ispettivo, l'[OdV](#) può accedere liberamente, senza la necessità di una preventiva autorizzazione, a tutte le fonti di informazione dell'ente, prendere visione di documenti e consultare dati relativi alla Società. Qualora la segnalazione abbia una rilevanza ai sensi del D.lgs. 231/01, l'[OdV](#) deve necessariamente essere coinvolto nelle afferenti attività di verifica ed indagine, conservando in ogni caso la propria autonomia e indipendenza nella promozione di atti di ispezione e verifica.

Tutte le informazioni, i documenti e le segnalazioni raccolte nell'ambito della gestione di una segnalazione ai sensi del [D.lgs. 24/2023](#), vengono archiviate e custodite a cura dell'[OdV](#) in un apposito *data base* (informatico o cartaceo) per un periodo di massimo 5 anni.

L'[OdV](#), inoltre, ha cura di mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisite, anche nel rispetto della normativa sulla *privacy*.

#### **c) Obbligo di trasmissione delle segnalazioni all'[OdV](#)**

Come si è già detto, è istituito l'obbligo di informare l'[OdV](#) a carico dei [Responsabili di Funzione](#) e del [Responsabile dei Canali Interni](#) che ricevano una segnalazione rilevante ai sensi del D.lgs. 231/01 ovvero che attenga una violazione del [Modello](#) organizzativo.

I [Responsabili di Funzione](#) devono riferire all'[OdV](#), anche contestualmente alle attività di *reporting* periodiche, la segnalazione ricevuta e l'attività svolta (ad esempio sull'esito dei controlli effettuati, modifiche suggerite a seguito di variazioni dell'attività o delle procedure operative, segnalazioni di eventuali nuove attività o modalità idonee a realizzare ipotesi di reato previste dal [D.lgs. 231/2001](#)).

I [Responsabili di Funzione](#) devono contattare l'[OdV](#) tempestivamente in caso di gravi anomalie nel funzionamento del [Modello](#) o di violazioni di prescrizioni dello stesso, sia che ne siano venuti a conoscenza direttamente che a mezzo di segnalazione altrui.

I [Responsabili di Funzione](#) devono sempre gestire la segnalazione ricevuta con la massima riservatezza.

### **5.1.1 Segnalazioni anonime**

Qualsiasi questione relativa a presunte violazioni di quanto stabilito dal [D.lgs. 231/2001](#), dalle altre fonti di legge, ivi comprese le specifiche materie disciplinate dal diritto europeo indicate dalla Direttiva (UE) 2019/1937 e dal [Decreto Legislativo n. 24/2023](#) di recepimento della medesima, dal [Codice Etico](#) e dal [Modello](#) può essere comunicata all'[OdV](#) anche in modo anonimo, secondo le modalità sopra descritte.

MRC Holding suggerisce di preferire sempre la segnalazione non anonima.

I [Whistleblowers](#) sono comunque invitati a fornire informazioni sufficienti relative a quanto denunciato per consentire un'indagine adeguata.

In assenza degli elementi minimi della segnalazione richiesti dal paragrafo precedente la segnalazione anonima sarà archiviata dal [Responsabile dei Canali Interni](#) di Segnalazione, previo parere dell'[OdV](#) qualora quest'ultimo sia stato coinvolto nelle attività di analisi della segnalazione. In ogni caso, ove possibile, sarà fornito riscontro alla persona segnalante.

## **SEZIONE VI. SISTEMA DISCIPLINARE**

### **6.1 Funzione del sistema disciplinare**

Secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 2 lett. e) e dall'art. 7, comma 4, lett. b) del Decreto, la definizione di un adeguato sistema disciplinare che contrasti e sia idoneo a sanzionare l'eventuale violazione del Modello e delle procedure aziendali ad esso riferibili, da parte dei soggetti in posizione apicale e/o dei soggetti sottoposti all'altrui direzione e vigilanza, costituisce un elemento indispensabile del Modello stesso e condizione essenziale per garantire la sua efficacia.

In termini generali la previsione di sanzioni, debitamente commisurate alla violazione commessa e dotate di "meccanismi di deterrenza", applicabili in caso di violazione del Modello e delle procedure aziendali, ha lo scopo di contribuire, da un lato, all'efficacia ed effettività del Modello stesso, e, dall'altro, all'efficacia dell'attività di controllo effettuata dall'Organismo di Vigilanza.

La Società ha, quindi, definito che la violazione delle norme del Codice Etico, del Modello e delle procedure ad esso riferibili comporta, a carico dei Destinatari, l'applicazione di sanzioni di natura disciplinare.

Tali violazioni, infatti, ledono il rapporto di fiducia - improntato in termini di trasparenza, correttezza, integrità e lealtà - instaurato con Marcegaglia Holding e possono determinare, quale conseguenza, l'avvio di un procedimento disciplinare a carico dei soggetti interessati con la possibile conseguente irrogazione di sanzioni. Ciò a prescindere dall'instaurazione di un eventuale procedimento penale o amministrativo - nei casi in cui il comportamento integri o meno una ipotesi di illecito - e dall'esito del conseguente giudizio, in quanto Codice Etico, Modello e procedure aziendali ad esso riferibili costituiscono precise norme di comportamento vincolanti per i Destinatari.

In ogni caso, data l'autonomia della violazione del Codice Etico, del Modello e delle procedure interne rispetto a violazioni di legge che comportano la commissione di un reato o di un illecito amministrativo rilevanti ai fini del D.lgs. 231/01, la valutazione delle condotte poste in essere dai Destinatari effettuata dalla società, può non coincidere con la valutazione del giudice in sede penale.

#### **6.2 Sistema sanzionatorio previsto per gli Amministratori**

In caso di violazione del presente [Modello](#) da parte dei membri del Consiglio di Amministrazione, l'[OdV](#) informa il Collegio sindacale e l'intero Consiglio di Amministrazione, i quali prendono gli opportuni provvedimenti, ivi comprese eventuali sanzioni pecuniarie.

#### **6.3 Sistema sanzionatorio previsto per i Sindaci**

In caso di comportamenti in violazione del presente [Modello](#) da parte di uno o più Sindaci, l'[OdV](#) informa l'intero Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione, i quali prenderanno gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge, ivi comprese eventuali sanzioni pecuniarie.

#### **6.4 Sistema sanzionatorio previsto per Consulenti, collaboratori e partner**

Nelle condizioni generali di fornitura di beni e servizi allegate agli Ordini di Acquisto verso terzi e/o nei contratti e negli accordi stipulati con società, [consulenti](#), collaboratori esterni, [partner](#), *etc.* sono inserite specifiche clausole in base alle quali ogni comportamento degli stessi, ovvero di soggetti che operino per loro conto, posto in essere in contrasto quanto indicato dal [Modello](#) e dal [Codice Etico](#) e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal [D.lgs. 231/2001](#) consentirà alla Società di risolvere il contratto ovvero, in alternativa, di chiedere l'adempimento del contratto con risarcimento dei danni.

#### **6.5 Sistema sanzionatorio in relazione alle attività rese con Contratto di Corporate Services o in generale con contratto di outsourcing**

Nel contratto di [Corporate Services](#) sono previste sanzioni in caso di violazione di quanto contrattualmente previsto anche in caso di mancato rispetto del [Modello](#) ex [D.lgs 231/2001](#) adottato dalle società contraenti.

Secondo la struttura adottata a livello di Gruppo, alcune attività potranno essere esternalizzate, e la gestione verrà affidata ad altre società, sempre appartenenti al [Gruppo Marcegaglia](#), ovvero a soggetti terzi, tramite relativo contratto di [outsourcing](#).

Come si è evidenziato, le società del [Gruppo](#) che forniranno i [Servizi](#) di [outsourcing](#), sigleranno specifici contratti di *Service*, vincolandosi anche all'osservanza di obblighi cogenti di conoscenza e di rispetto del [Modello](#) organizzativo delle altre Società del Gruppo.

Parimenti, all'interno di detti contratti verrà specificato che il sistema sanzionatorio di cui al presente [Modello](#), trova applicazione anche nei confronti di [dipendenti](#), funzionari e dirigenti delle predette società che forniscono i [Servizi](#) di [outsourcing](#), a cura degli afferenti responsabili ed organi amministrativi.

Analoghe prescrizioni saranno estese anche a quelle società esterne al [Gruppo](#) fornitrici di [Servizi](#) di [outsourcing](#).

#### **6.6 Sistema sanzionatorio previsto per l'OdV in tema di normativa sul *whistleblowing***

L'OdV e il [Responsabile dei Canali Interni](#) sono tenuti al rispetto di quanto prevedono la normativa ed il Modello organizzativo circa il sistema di *whistleblowing*, come esposto nella Sezione precedente (*cfr.* Sezione V), e pertanto la Società prevede specifiche sanzioni nel caso di violazione delle misure poste a tutela del segnalante.

Chiunque violi le disposizioni di cui alla procedura per la gestione delle segnalazioni allegata al presente Modello organizzativo, e si renda quindi responsabile della commissione di azioni ritorsive avverso l'autore di una segnalazione tramite i canali interni, viene sottoposto all'applicazione di una sanzione disciplinare tra quelle previste dalla presente Sezione del Modello.

Parimenti, verrà sanzionato colui che, investito dell'obbligo o all'uopo incaricato, ometterà di adempiere agli obblighi di implementazione del canale interno di segnalazione, in coerenza con quanto stabilito dall'art. 4 del D.lgs. 24/2023.